

N. 12063/15 R.G.N.R. CT

N. 08/16 R.G. C. Ass.

N. 05/2018 R.G.A.A.

Udienza del  
04.06.2020

Depos. in Cancelleria il

\* 23 LUG. 2020

Notif. Estr. Sentenza il

\*

Esecutiva il

\*

Redatta scheda il

\*

N. 08/2020 Reg. Sent.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Catania Sez. 1<sup>a</sup>, composta dai signori:

|             |            |           |                   |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 1. Dott.    | Rosario    | CUTERI    | PRESIDENTE (est.) |
| 2. Dott.ssa | Stefania   | SCARLATA  | CONSIGLIERE       |
| 3. Sig.ra   | Rosa       | VECCHIO   | GIUDICE POPOLARE  |
| 4. Sig.     | Domenico   | COSENTINO | " "               |
| 5. Sig. ra  | Sebastiana | FERRANTI  | " "               |
| 6. Sig. ra  | Benedetta  | CIRAUDDO  | " "               |
| 7. Sig.     | Francesco  | CRISAFI   | " "               |
| 8. Sig. ra  | Grazia     | TORRISI   | " "               |

Con l'intervento del P.G., Dott. **Antonino NICASTRO**, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Catania e con l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa Anna Maria Cucinotta, riunita nell'aula delle pubbliche udienze, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. **J.L.T.**

nato in Libia il 16.01.1996

Detenuto - collegato in videoconferenza dalla C.C. di Siracusa

difeso dall'avv. **Carmelo Speranza**, del Foro di Catania  
presente

2) **A.A.F.H.**

nato a Bengasi (Libia) il 19/01/1995, (alias **A.A.F.H.** nato il Libia  
l'11/01/1997)

Detenuto - collegato in videoconferenza dalla C.C. di Augusta

difeso dall'avv. **Cinzia Pecoraro**, del Foro di Agrigento  
presente

3) **B.H.**

nato in Marocco il 02.01.1985

Detenuto - collegato in videoconferenza dalla C.C. di Messina

difeso dall'avv. **Luigia DI FEDE**, del Foro di Agrigento

assente

sostituita dall'avv. **Francesco Turrisi**, del Foro di Catania

4) **A.A.M.A.A.**

nato in Libia l'1/01/1997,

detenuto - collegato in videoconferenza dalla C.C. di Augusta

difeso dall'avv. **Francesco Turrisi**, del Foro di Catania

presente

5) **J.M.**

nato in Siria il 20/11/1995, (alias **J.M.** nato a Tripoli Libia l'8.04.1992)

detenuto - collegato in videoconferenza dalla C.C. di Trapani

difeso dall'avv. **Giorgio Terranova**, del Foro di Catania

presente

#### APPELLANTE

Avverso la sentenza del 05 dicembre 2017 emessa dalla Corte di Assise di Catania, prima sezione, con la quale veniva deciso come segue:

Visti gli artt.533-535 cpp,

Dichiara **J.L.T.** **A.A.F.H.** **B.H.**

**alias B.H.** **A.A.M.A.A.**

**J.M.** colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti e ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche limitatamente al delitto di cui al capo A) della rubrica, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condanna ciascuno alla pena di anni trenta di reclusione.

Condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

Dichiara tutti gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sospesi in detto periodo dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Visto l'art 15 D.L.gs. n 286/98, ordina l'espulsione degli stessi dal territorio nazionale una volta espiata la pena.

Ordina la confisca del denaro di cui al libretto depositi n 107836 e la confisca e distruzione di quant'altro in sequestro.

Visto l'articolo 544 c. 3 c.p.p.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione, sospendendo per detto periodo i termini di custodia cautelare.

Visto l'art 143 cpp, dispone la traduzione a cura dell'interprete già nominato, del presente dispositivo entro due giorni dalla data odierna e la notifica dello stesso a cura della cancelleria agli imputati.

Assegna all'interprete termine di gg 30 a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, per la traduzione delle motivazioni della sentenza e ne ordina la successiva notifica ai medesimi imputati.

#### IMPUTATI

A) per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 12, commi 3 lett. a) e b), 3 bis e 3 ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif, perché, in concorso tra loro, in numero non inferiore a cinque, al fine di trarne profitto anche indiretto, al comando e al governo dell'imbarcazione diretta dalle coste libiche verso l'Italia, con a bordo n. 362 migranti di diverse etnie (africana, asiatica), tutte persone interessate a fare ingresso illegalmente via mare in Italia dietro pagamento di un prezzo per il viaggio, e segnatamente ponendosi sin dall'inizio della traversata al comando e al governo del predetto natante con il quale veniva effettuata una parte della navigazione con successivo trasbordo- a seguito di richiesta di soccorso in mare fraudolentemente programmata - di 313 migranti e 8 salme dapprima sulla nave della Marina Militare italiana "Cigala Fulgosi" e successivamente sulla nave norvegese "Siem Pitot" nonché di 41 salme di migranti direttamente sulla nave norvegese "Siem Pilot", la quale, intervenuta in acque internazionali, portava tutti i predetti soggetti presso il porto di Catania, dirigevano o, comunque, effettuavano, in violazione delle norme del D.Lgs 286/98, il trasporto dei predetti cittadini stranieri nel territorio dello Stato, e compivano atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Italia degli stessi.

Concorrendo nel reato **C.M.A.** (alias **C.M.A.**) in qualità di comandante dell'imbarcazione durante la traversata.

SS

Concorrendo nel reato [REDACTED] J.L.T. dando direttive in ordine alla dislocazione e al mantenimento della posizione dei passeggeri a bordo e all'interno del natante.

Concorrendo nel reato [REDACTED] A.M. cooperando nella dislocazione e nel mantenimento della posizione dei passeggeri a bordo e all'interno del natante.

Concorrendo nel reato [REDACTED] A.A.F.H. (alias [REDACTED] A.A.F.H. cooperando nella dislocazione e nel mantenimento della posizione dei passeggeri a bordo e all'interno del natante.

Concorrendo nel reato [REDACTED] S.M. cooperando nella dislocazione e nel mantenimento della posizione dei passeggeri a bordo e all'interno del natante.

Concorrendo nel reato [REDACTED] B.H. cooperando nella dislocazione e nel mantenimento della posizione dei passeggeri a bordo e all'interno del natante.

Concorrendo nel reato [REDACTED] A.A.M.A.A. cooperando nella dislocazione e nel mantenimento della posizione dei passeggeri a bordo e all'interno del natante.

Concorrendo nel reato [REDACTED] J.M. cooperando nella dislocazione e nel mantenimento della posizione dei passeggeri a bordo e all'interno del natante.

Con le aggravanti di riguardare il fatto l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato di più di cinque persone, che le persone trasportate venivano esposte a rischio per la vita e l'incolumità al fine di procurarne l'ingresso illegale in quanto il viaggio si svolgeva su imbarcazione del tutto inadeguata al viaggio anche in considerazione del numero dei passeggeri trasportati. Accertato in Catania il 17/8/2015

B) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 575 c.p. perché, in concorso tra loro, nell'ambito della condotta a ciascuno attribuita e descritta al capo a), durante la navigazione, colpendo con calci, pugni e con l'utilizzo di cinghie ferrate i soggetti che si trovavano all'interno delle stive di carico del ponte inferiore dell'imbarcazione attigue alla sala macchine, nonché bloccando anche con il proprio corpo i boccaporti che avrebbero consentito il passaggio al ponte superiore, impedivano la salita in coperta dei migranti



presenti all'interno delle stive di carico, così cagionando la morte per asfissia da "confinamento" (mancanza di ossigeno) di n. 49 migranti in corso di identificazione.

#### **CONCLUSIONI E RICHIESTE DELLE PARTI:**

All'udienza del 24 settembre 2019 il **Sostituto Procuratore Generale** conclude la sua requisitoria chiedendo il rigetto dei motivi di appello proposti e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 19 novembre 2019 l'**Avv. Carmelo Speranza** per l'imputato **J.L.T.** conclude riportandosi ai motivi di appello proposti e insistendo sugli stessi; l'**Avv. Giorgio Terranova** per l'imputato **J.M.** conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello proposti.

All'udienza del 12 dicembre 2019 l'**Avv. Luigia Di Fede** per l'imputato **B.H.** conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello proposti; l'**Avv. Francesco Turrisi** per l'imputato **A.A.M.A.A.** conclude riportandosi ai motivi di appello proposti;

All'udienza del 18 febbraio 2020 l'**Avv. Cinzia Pecoraro** per l'imputato **A.A.F.H.** conclude chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e la piena assoluzione del proprio assistito riportandosi ai motivi di appello proposti.

SS

## PREMESSA

Con sentenza del 5 dicembre 2017 la Corte di Assise di Catania dichiarava gli imputati **J.L.T.** **A.A.F.H.**

**(alias A.A.F.H. B.H.)**

**A.A.M.A.A. J.M.**

colpevoli del delitto di cui al **capo A)** della rubrica, ai sensi degli artt. **110 c.p. e 12, commi 3 lett. a) e b), 3 bis e 3 ter D.Lgs. n. 286/1998** perché, agendo in concorso tra di loro, in un numero non inferiore a cinque, al fine di trarne profitto anche indiretto, effettuavano il trasporto dalle coste libiche verso l'Italia di n. 362 migranti di diverse etnie (africana e asiatica) finalizzato al loro ingresso illegale in Italia, trasporto – per il quale ciascun immigrato aveva versato una somma di denaro per il viaggio – avvenuto via mare ponendosi i predetti sin dall'inizio della traversata al comando e al governo del natante con il quale veniva effettuata una parte della navigazione con successivo trasbordo, a seguito di richiesta di soccorso in mare fraudolentemente programmata, di 313 migranti e di 8 salme dapprima sulla nave della Marina Militare italiana "Cigala Fulgosi" e successivamente sulla nave norvegese "Siem Pitot" nonché di 41 salme di migranti direttamente sulla nave norvegese "Siem Pitot", che trasportava tutti i predetti soggetti presso il porto di Catania. Con le aggravanti di riguardare il fatto l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato di più di cinque persone nonché l'esposizione a rischio della vita e dell'incolumità delle persone trasportate in quanto il viaggio si svolgeva su una imbarcazione del tutto inadeguata al viaggio anche in considerazione del numero dei passeggeri trasportati; accertato in Catania il 17.8.2015.

SS

Inoltre la Corte dichiarava i predetti imputati colpevoli del delitto di cui al **capo B)** della rubrica, ai sensi degli **artt. 110, 81 e 575 c.p.** perché, in concorso tra loro, nell'ambito della condotta a ciascuno attribuita e descritta al capo A), durante la navigazione, colpendo con calci, pugni e con l'utilizzo di cinghie ferrate coloro i quali si trovavano all'interno delle stive di carico del ponte inferiore dell'imbarcazione attigue alla sala macchine, nonché bloccando anche con il proprio corpo i boccaporti che avrebbero consentito il passaggio al ponte superiore, impedivano la salita in coperta dei migranti presenti all'interno delle stive di carico, così cagionando la morte per asfissia da "confinamento" di n. 49 migranti; accertato in Catania il 17/08/2015.

Per detti reati, unificati dal vincolo della continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche limitatamente al delitto di cui al capo A) della rubrica, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ciascun imputato veniva condannato **alla pena di anni trenta di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Gli imputati venivano altresì dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sospesi in detto periodo dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Infine veniva ordinata l'espulsione degli stessi dal territorio nazionale una volta espiata la pena.

In ordine all'accertamento dei fatti di causa la Corte rilevava che in data 15.8.2015, verso le ore 4,30, partiva una segnalazione al Comando della Squadra Navale della Marina Militare Italiana in servizio di controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e, alle ore 8,20, la nave militare "Cigala Fulgosi", interveniva a 135 miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali nell'area SAR libica, in salvataggio di un barcone di legno, lungo mt. 13, privo di bandiera e di dotazioni di sicurezza, che

imbarcava acqua, sovraffollato da oltre 300 persone che venivano trasbordate sull'unità militare. Nella stiva veniva constatata la presenza di 49 corpi senza vita, ammassati l'uno sull'altro; il locale era ampio mt. 4,00x6,00 e alto mt. 1,20 e, in base alle testimonianze raccolte, vi erano stipate circa cento persone. La stiva andava restringendosi a prua e a poppa e vi si accedeva attraverso tre boccaporti, con apertura larga circa cm 70x70.

Il natante, al momento dell'intervento imbarcava acqua e, lasciato alla deriva, affondava poco dopo.

Una volta effettuato lo sbarco dei migranti l'attività investigativa proseguiva con la escussione in data 17 e 18 agosto 2015, con le garanzie di legge quali persone indagate in procedimento connesso, di alcuni dei migranti, e precisamente

|        |      |        |
|--------|------|--------|
|        | D.A. | T.C.   |
| S.C.   | D.A. | R.C.   |
|        |      | A.A.   |
| O.A.D. | S.M. | A.A.N. |

■ i quali, dopo avere descritto le vicende personali che li avevano costretti ad abbandonare i rispettivi Paesi di origine per intraprendere la traversata verso l'Europa nonché le vicende che si erano svolte in territorio libico, descrivevano i fatti che avevano immediatamente preceduto l'imbarco, le cifre pagate e quanto era poi accaduto a bordo del natante e consentivano di acquisire specifici elementi, tali da determinare il fermo degli otto originari imputati, J.L.T.

|  |      |          |        |
|--|------|----------|--------|
|  | A.M. | A.A.F.H. | C.M.A. |
|--|------|----------|--------|

poi identificato in C.M.A. J.M. S.M.

|  |      |            |   |
|--|------|------------|---|
|  | B.H. | A.A.M.A.A. | e |
|--|------|------------|---|

C.M.A.

Le dichiarazioni e le indicazioni dei migranti fornite nell'immediatezza venivano ribadite e puntualizzate in sede di incidente probatorio in data

21 e 24 agosto 2015 (riportate alle pagg. 14-23 della sentenza).

La Corte ha osservato che dall'istruttoria dibattimentale è risultato accertato che sul barcone erano stati fatti salire 362 passeggeri, di diverse etnie (i passeggeri erano originari del Bangladesh, Costa d'Avorio, Siria, Pakistan, Marocco, Ghana, Libia, Mali, Sudan, Nigeria, Congo, Egitto, Chad e Camerun), i quali si erano rivolti ad una organizzazione libica che effettuava viaggi verso l'Italia. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2015 i migranti erano stati prelevati con dei minibus nei pressi della città di Zuwara da numerosi libici armati e condotti in spiaggia dove, a gruppi di trenta, erano stati portati con un gommone sulla barca, in attesa di andare al largo. Gli uomini di carnagione scura, al momento del loro arrivo sul barcone, venivano fatti salire per primi e fatti sistemare nella stiva, dove ne erano stati conteggiati un centinaio. I locali erano areati da tre boccaporti con diametro 70x70, troppo piccolo per il passaggio di un uomo, e del tutto insufficienti a fare passare aria e luce necessari alla sopravvivenza dei numerosi soggetti, circa 100, stipati sotto. I tentativi dei migranti posti nella stiva di risalire per ossigenarsi venivano stroncati da alcuni degli odierni imputati, posti a guardia delle aperture, che intervenivano colpendoli con una cintura di metallo, con calci, pugni e colpi in testa con bottiglie di plastica, rimandandoli indietro.

Il vano stiva, che era alto mt. 1,20 e all'interno del quale si poteva sostare stando seduti o sdraiati ma non in piedi, era allocato accanto al vano motore e, quindi, era invaso dai fumi e dagli odori di gasolio.

I membri dell'equipaggio erano già a bordo all'arrivo dei migranti; alcuni testi hanno dichiarato che, saliti a bordo, avevano notato degli arabi, che non erano passeggeri ma membri dell'equipaggio, i quali si muovevano liberamente sulla barca, parlavano tra di loro e davano

disposizioni su dove sistemarsi e, per la mancanza di spazio, si spostavano camminando sulle spalle dei passeggeri.

Con riferimento al ruolo svolto dagli odierni imputati nel corso della traversata, la Corte ha ritenuto attendibili le convergenti indicazioni specifiche con relative individuazioni fotografiche dei migranti escussi (esaminati nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 210 c.p.p, alla presenza di un difensore e di un interprete e qualche giorno dopo in sede di incidente probatorio), in quanto effettuate da soggetti che avevano avuto conoscenza diretta dei fatti, essendo a bordo del natante, e tenuto conto di quanto osservato in base alla posizione che ciascuno di loro aveva assunto alla partenza. Al riguardo la Corte ha evidenziato la circostanza che ognuno ha riferito solo quello che aveva potuto osservare direttamente e che coloro i quali non erano stati in grado di avere percezione diretta di azioni violente da parte dei soggetti riconosciuti lo hanno precisato espressamente.

È stato ritenuto destituito di fondamento il rilievo difensivo secondo cui ai passeggeri sentiti in sede di incidente probatorio sarebbero state fatte riconoscere solo le firme apposte senza fare rivedere le foto, atteso che, in realtà, dai verbali di incidente probatorio risulta che ad ogni migrante era stato chiesto dal P.M. se la Polizia Giudiziaria avesse fatto vedere un album fotografico e, ricevuta risposta affermativa, era stato specificato e verbalizzato che la Polizia aveva fatto vedere le foto facendo apporre ai testi la loro firma accanto a quelle riconosciute; ogni verbale di sommarie informazioni era stato completato con l'allegazione dell'album fotografico visionato, con accanto ad ogni foto degli imputati riconosciuta la firma di colui che aveva effettuato l'identificazione; album fotografico e firme mostrate poi in sede di incidente probatorio.



Ed ancora, a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa in merito alla attendibilità delle dichiarazioni rese, essendo i testi sconvolti da quanto avvenuto nella traversata, la Corte ha osservato che le deposizioni sono state rese nell'immediatezza del salvataggio, il 17 e 18 agosto 2015, alla Polizia Giudiziaria e poi sono state ripetute con puntualità e coerenza al GIP in data 21 e 24 agosto 2015 in sede di incidente probatorio, senza registrare stati d'animo particolari quali pianto, disperazione o incapacità di esprimersi che avrebbero potuto fare ritenere un turbamento psichico tale da incidere sull'attendibilità dei testi.

Quanto alla condotta tenuta dagli odierni imputati, la Corte ha affermato che gli stessi hanno contribuito a condurre il natante dalle coste libiche verso quelle italiane, mantenendo l'ordine durante la traversata, impedendo che i passeggeri ammassati nella stiva potessero risalire sul ponte e che tutti gli altri si muovessero dai posti loro assegnati alla partenza.

È stato ritenuto, invece, che non siano emersi elementi per ritenere che gli imputati abbiano avuto contatti e che siano stati reclutati dall'organizzazione criminale quando erano ancora in Libia, atteso che la semplicità dei compiti a loro attribuiti ed eseguiti a bordo, la comune nazionalità libica per alcuni di loro, la loro disponibilità, induce a ritenere che i medesimi siano stati coinvolti nel trasporto dei migranti nella imminenza della partenza dai soggetti libici, che, armati e vestiti con giacche militari, effettuavano il trasferimento dalla spiaggia alla nave con i gommoni. Per la Corte sono dunque da ritenersi veritiere le motivazioni che avevano spinto ciascuno di loro a partire lasciando la Libia sconvolta dalla guerra, nonché il pagamento del viaggio per raggiungere l'Europa.

SS

Pertanto con dette condotte, realizzate tutte a bordo del natante, in concorso con i membri della organizzazione criminale libica che avevano preparato il viaggio e con coloro che avevano curato il trasporto in spiaggia ed il trasferimento a bordo del barcone, gli imputati hanno compiuto atti diretti a procurare l'ingresso di cittadini stranieri in territorio italiano, integrando in tal modo la fattispecie di cui all'art. 12 del D.l.g.s. n. 286/98 con le contestate aggravanti; invero, il numero dei trasportati era superiore a cinque (360), la vita dei predetti era stata messa in pericolo con il trasporto su un barcone fatiscente, senza dispositivi di sicurezza, senza viveri né acqua sufficiente, tanto che 49 passeggeri erano deceduti durante la traversata, con il concorso di più di cinque persone, tenuto conto dei coimputati giudicati con rito abbreviato e degli altri complici rimasti ignoti, e sussistendo la finalità del profitto.

Con riferimento al delitto di omicidio plurimo, nella condotta degli odierni imputati è stata ravvisata la sussistenza del dolo cd eventuale. Invero, al momento dell'arrivo sul barcone, era stato deciso da coloro che operavano il trasbordo con il gommone di collocare nella stiva gli uomini di "pelle nera" provenienti dall'Africa subsahariana, forse perché ritenuti più forti, in grado di resistere all'ambiente ostile della stiva, o semplicemente per ragioni razziali. Avevano quindi costretto cento persone circa ad ammassarsi nella stiva, luogo senza luce né aria e trasformato in una camera a gas dai fumi del motore già acceso da due ore, al momento dell'arrivo dei passeggeri; avevano impedito loro con la violenza di uscire nonostante le urla, le proteste e le invocazioni di aiuto; avevano colpito con cinture, calci e pedate chi tentava di risalire, consapevoli delle sofferenze e del malessere in cui versavano,

SS

spiegando agli altri che se fossero risaliti il barcone si sarebbe capovolto.

Dalla relazione medico-legale risulta che i decessi sono avvenuti per asfissia da confinamento, determinatasi a seguito di protratta permanenza in uno spazio ristretto e sovraffollato senza adeguato ricambio di aria, tale da risultare insufficiente a garantire un adeguato apporto di ossigeno e, quindi, la sopravvivenza.

La Corte ha ritenuto ravvisabile una volontà omicidiaria da parte degli odierni imputati, i quali, ponendo in essere le anzidette condotte, avevano previsto ed accettato, come possibile conseguenza della loro condotta, la morte dei trasportati costretti a sostare durante la traversata in un locale infernale. Invero, la previsione della morte per asfissia, in un luogo con esalazione di gas, senza areazione e con l'impossibilità di uscire dalla stiva, ove venivano ricacciati a botte, rientra in un dato di comune esperienza per il quale non sono necessarie particolari conoscenze tecniche o scientifiche, anche perché i poveri sfortunati avevano iniziato a lamentarsi poco dopo la partenza urlando e cercando di forzare i boccaporti per salire. Le condizioni estreme dei soggetti che erano nella stiva, percepite da tutti i passeggeri, erano note anche ai membri dell'equipaggio, che hanno invece posto in essere condotte violente (colpi di bottiglie in testa, colpi con cinture, calci e pugni) per impedire che salissero di sopra.

Pertanto, la morte dei 49 trasportati costituisce una conseguenza dell'azione posta in essere dagli odierni imputati e dai loro complici, giudicati separatamente, oltre che da quelli rimasti ignoti.

Ritenendo l'omicidio dei 49 passeggeri **un evento voluto, sia pure a titolo di dolo eventuale**, da parte degli imputati, la Corte ha motivatamente disatteso le richieste della difesa volte ad ottenere la

qualificazione del delitto ascritto al capo B) della rubrica come omicidio colposo o come morte quale conseguenza di altro delitto.

Per nessuno degli imputati, inoltre, è stata ravvisata la scriminante dello stato di necessità, atteso che non sono emersi elementi dai quali desumere che i medesimi fossero stati reclutati con la forza e costretti a seguire la traversata assumendo le condotte ad ognuno di loro ascritte, al fine di evitare danni a loro stessi o a persone a loro vicine. Infatti, sebbene per la Corte lo stato di pericolo sia stato causato dai libici loro complici che avevano diviso i passeggeri tra la stiva ed il ponte, i prevenuti, pur reclutati all'ultimo momento, accettando di aderire al programma di trasporto, hanno comunque contribuito a creare la condizione di pericolo dei migranti assicurando il mantenimento con la violenza delle posizioni in stiva.

È stato infine ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo cui gli imputati avrebbero agito per tutelare la loro incolumità in quanto i libici erano armati e, se non avessero obbedito, li avrebbero picchiati, poiché dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i libici, una volta portati a bordo tutti i migranti ed impartiti gli ordini, erano ripartiti verso le coste libiche, pertanto a bordo gli imputati non correavano nessun pericolo diretto ed immediato ed erano consapevoli ed al corrente di quanto stesse accadendo in stiva.

### MOTIVI DI APPELLO

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania hanno proposto appello tutti gli imputati a mezzo dei loro difensori.

Nell'interesse di J.M. l'avv. Terranova ha chiesto, con il primo motivo di gravame, **l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ex art. 54 c.p.**, atteso che nella condotta tenuta dall'imputato difetta il dolo previsto ai fini della configurabilità del

delitto. Infatti, sebbene il Pubblico Ministero e la stessa Corte di Assise abbiano concordato sul fatto che gli odierni imputati furono coinvolti nel trasporto dei migranti nell'imminenza della partenza dai soggetti libici armati che effettuavano il trasferimento dalla spiaggia alla nave con i gommoni, i primi decidenti, tuttavia, hanno escluso la ricorrenza dello stato di necessità omettendo di considerare che soggetti armati e vestiti con giacche militari hanno coartato la loro volontà ponendoli tra l'equipaggio dell'imbarcazione; hanno quindi erroneamente e illogicamente ritenuto che gli imputati, soggetti che hanno intrapreso un viaggio spinti dalla necessità di abbandonare la propria terra a causa della condizioni di disagio estremo a causa della perdurante guerra, debbano essere ritenuti "complici" di coloro che, invece, sfruttano e speculano sullo stato di bisogno dei migranti.

Con il secondo motivo di gravame la difesa ha richiesto di riconoscere **l'insussistenza della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati ascrittigli** perché fondata su un impianto accusatorio non esente da dubbi e perplessità circa la sussistenza della condotta allo stesso ascritta.

Contrastanti sono apparse, invero, le nove dichiarazioni rese in incidente probatorio ex art. 210 c.p.p. dai soggetti sentiti quali imputati di procedimento connesso, di cui la Corte non ha dato contezza. Invero, sono risultate pervase da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca le tre testimonianze di **S.M.** **R.C.** e **A.A.** Ammir, considerato che detti soggetti hanno riconosciuto l'odierno appellante pur non essendo seduti sul natante vicino al predetto – il quale ha dichiarato di essere stato seduto a poppa dell'imbarcazione vicino ad una botola – e che, invece, nelle testimonianze degli altri sei soggetti non si è pervenuti al riconoscimento dell'imputato nonostante questi



soggetti avessero nell'imbarcazione una posizione più vicina a quella in cui si trovava lo **J.M.**

Tra le discrasie emerse nelle dichiarazioni dei migranti escussi la difesa ha evidenziato, altresì, quelle che attengono all'illuminazione della barca (secondo **S.M.** **A.A.** e **D.A.** l'imbarcazione non era illuminata, mentre per **R.C.** lo era), con la conseguente possibilità di riconoscere con certezza di notte i soggetti facenti parte dell'equipaggio, quelle relative alla circostanza che i membri dell'equipaggio portassero o meno una divisa in modo da potere essere riconosciuti (secondo **A.A.N.** indossavano una divisa, mentre per **S.C.** non portavano alcuna divisa), nonché quelle concernenti il momento dell'arrivo degli imputati sull'imbarcazione e la condotta dagli stessi tenuta circa il posizionamento dei migranti (secondo **T.C.** i prevenuti al momento dell'arrivo sull'imbarcazione si trovavano già a bordo della stessa, impartendo ordini su dove prendere posto, mentre gli altri testimoni hanno riferito che gli imputati sono giunti sull'imbarcazione in un secondo momento non essendo loro i soggetti che si occupavano della sistemazione dei posti sul natante). Infine ulteriore contraddizione, emersa dalle testimonianze, ha riguardato la commissione di "atti di violenza" sulla barca ad opera dei soggetti facenti parte dell'equipaggio, che secondo **D.A.** e **S.M.** non vi sarebbero stati.

Ed ancora è stato evidenziato che la testimonianza di **D.A.** che ha dichiarato che sulla barca vi erano dei soggetti "arabi" che erano passeggeri e che in ragione della loro origine avevano avuto un occhio di riguardo da parte degli effettivi organizzatori, ha contribuito a rendere ancora più dubbioso il quadro probatorio, essendo plausibile che tale circostanza abbia determinato sentimenti di vendetta nei loro



confronti da parte dei migranti escussi che non si trovavano in tale condizione.

Ulteriori dubbi e perplessità, circa la sussistenza del reato di cui al capo a) della rubrica, emergono dalle dichiarazioni rese dal Comandante **M.T.** dall'Ispettore **M.** e dal Maresciallo Capo **I.** dalle quali risulta che sulla nave "Siem Pilot" in quella occasione vi erano stati due eventi SAR, di cui uno solo – con numerosi morti – era stato affrontato con l'intervento della nave "Cigala Fulgosi". Sulla scorta di tali testimonianze appare più che verosimile ritenere che i due eventi SAR sulla nave "Siem Pilot" non fossero distinti in alcun modo, facendo sorgere un ulteriori dubbi sull'avvenuta corretta identificazione dei soggetti ritenuti responsabili del favoreggiamento dell'immigrazione.

Ultimo dato rilevato dalla difesa ha riguardato il numero dei presunti "scafisti" identificati sulla nave "Siem Pilot", atteso che l'Ispettore **M.** aveva identificato quattro individui dal colorito più chiaro, ma originariamente i soggetti imputati erano otto, tre dei quali hanno scelto il rito abbreviato.

Con il terzo motivo, in via subordinata, viene dedotta **l'erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo b) dell'imputazione.**

Sul punto la difesa ha affermato che ricondurre la morte dei migranti ad un "*evento non voluto ma prevedibile*" (pag. 35 della sentenza) si pone in contrasto con la previsione del dolo eventuale, richiedendo esso una adesione volitiva all'evento, dovendosi ravvisare nella fattispecie in esame la cd "colpa cosciente", che si realizza ogniqualvolta l'agente abbia aderito al rischio di verifica dell'evento, confidando tuttavia che lo stesso non si verificasse. Al riguardo evidenzia che l'organizzazione della traversata, dei mezzi per affrontarla, dei posti sul natante e dei soggetti che avrebbero dovuto portarla a termine è

interamente frutto delle decisioni e delle scelte operate dagli uomini dell'organizzazione libica e non degli odierni imputati, i quali hanno solo potuto prendere atto dei mezzi a disposizione e degli ordini impartiti da uomini armati e vestiti con giacche militari. Peraltro l'imbarcazione, a causa del sovraffollamento, era in condizioni precarie, di talchè l'uscita dei migranti dalla stiva per evitare il soffocamento avrebbe condotto al naufragio con conseguente possibile morte di tutti i migranti presenti sulla barca.

Pertanto ha richiesto, in riforma della sentenza impugnata, di riqualificare i fatti di cui al capo b) dell'imputazione ex art. 586 c.p. o, in subordine, ex art. 589 c.p. (per mero errore materiale è stato invece indicato l'art. 590 c.p.), eventualmente aggravato dalla previsione dell'evento ex art. 61 n.3 c.p..

Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'esclusione della **sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 12, comma 3 lett. b), comma 3 bis e comma 3 ter D.Lgs. n. 286/98**, atteso che l'esposizione a pericolo della vita e della incolumità dei migranti non è imputabile allo **J.M.** che, sino agli ultimi momenti prima dell'imbarco, era un semplice passeggero e che non vi è alcuna prova che l'imputato abbia conseguito un proprio profitto anche indiretto posto che lo stesso aveva pagato per effettuare il viaggio, nonché **la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.**, in ragione della minima importanza della condotta tenuta dall'imputato rispetto alla complessità dell'organizzazione, in modo prevalente sulle contestate aggravanti e, quindi, la **rideterminazione della pena**.

Nell'interesse di **B.H.** alias **B.H.** l'avv. Di Fede ha chiesto **l'assoluzione per non avere commesso il fatto**,

rappresentando che l'imputato ha pagato il prezzo del biglietto per il viaggio e che dalle testimonianze assunte non emergono prove che abbia dato ordini per la collocazione dei migranti sull'imbarcazione, collocazione voluta ed imposta dagli organizzatori libici, che lo stesso abbia avuto il ruolo di comandante o timoniere o che abbia posto in essere atti di violenza per mantenere l'ordine sul mezzo ed evitarne il capovolgimento, al più avendo posto in essere una condotta funzionale alla "serenità" del viaggio con il mantenimento dell'ordine.

Non risulta, pertanto, possibile inquadrare l'attività contestata all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 575 c.p., neppure a titolo di dolo eventuale, poiché con la sua condotta non ha causato la morte che, invece, è stata causata dagli organizzatori libici. Dalle diverse testimonianze rese dai migranti non sono emerse prove idonee a dimostrare che lo stesso facesse parte dell'equipaggio organizzato e strutturato prima del viaggio, e quindi non avrebbe potuto impedire l'evento morte non avendo alcuna capacità decisionale ed essendo stato egli vittima degli avvenimenti, come dimostrato dalle numerose ferite sul corpo provocate dai colpi inferti durante la traversata.

In subordine, **la difesa ha chiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto per la sussistenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p.**, atteso che la situazione di pericolo non è stata creata dall'appellante, interessato a raggiungere come gli altri l'Italia e ignaro dell'organizzazione del natante, da attribuirsi a soggetti libici non identificati, e che l'imputato era un migrante che per necessità ha invitato a mantenere l'ordine per evitare situazioni di pericolo derivanti dal capovolgimento dell'imbarcazione. Invero, il **B.H.** non è stato visto da alcuno prima della distribuzione dei migranti sull'imbarcazione, ma al contrario viene notato successivamente. Né lo stesso avrebbe potuto

rappresentarsi l'evento morte a titolo di dolo eventuale poiché ciò che succedeva nella stiva non veniva in alcun modo percepito da chi stava sopra a causa del rumore e del frastuono (si vedano le dichiarazioni rese da **D.A.**

Con il terzo motivo di gravame, in via subordinata, si chiede **la riqualificazione del fatto di cui al capo B) ai sensi dell'art 586 c.p.**, deducendo che l'imputato non poteva prevedere l'evento morte dato che non ha sferrato calci o pugni per impedire ai migranti di fuoriuscire dalla stiva, non aveva mai vissuto altri viaggi con esiti infausti come quello avvenuto, che il suo contributo al viaggio è stato del tutto occasionale e che non aveva alcun potere decisionale, tanto che è stato costretto dai libici con violenza ad adoperarsi, come si evince dalle numerose ferite sul corpo mostrate alla Corte in sede di esame. Al riguardo si afferma che l'unica persona responsabile è il coimputato **C.M.A.** che ha definito la sua posizione con il rito abbreviato ed ha sempre escluso la responsabilità degli altri.

Infine la difesa ha chiesto che all'imputato venga inflitto il minimo della pena con **l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 ter D.Lgs 286/98** (l'indicazione dell'aggravante dell'art. 61 n. 4 c.p. nella intestazione del suddetto motivo di appello rappresenta sicuramente un mero refuso, atteso che detta aggravante non risulta contestata e, quindi, ritenuta e che non è dato rinvenire alcuna motivazione a sostegno della generica richiesta di esclusione), non essendovi la prova che il **B.H.** abbia organizzato o, comunque, contribuito all'organizzazione del viaggio traendone profitto.

Con i **motivi aggiunti** l'avv. **Di Fede** ha chiesto di **rinnovare l'istruttoria dibattimentale ex art. 220 c.p.p.** per sottoporre l'appellante a perizia psichiatrica allo scopo di accertare la sua

incapacità di intendere e volere o eventuali menomazioni dello stato cognitivo e volitivo sia al momento del fatto che successivamente, evidenziando che lo stesso, a causa delle sue “pessime condizioni psichiche” a seguito della condanna riportata in primo grado, è stato ristretto per le cure del caso presso l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto e dopo alcuni mesi è stato ritrasferito presso il carcere di Siracusa. Si chiede quindi, ove venga accertata l’incapacità di intendere e di volere, l’assoluzione per difetto di imputabilità o, laddove venga riscontrato un vizio parziale di mente, la diminuzione della pena inflitta con la sentenza impugnata.

Nell’interesse di [REDACTED] J.L.T. l’avv. Presenti ha richiesto, con il primo motivo di gravame, **l’assoluzione ex art. 530, 1 comma, c.p.p. perché il fatto non sussiste in relazione al capo a) della rubrica**, atteso che la sentenza di primo grado si fonda su un totale travisamento delle risultanze probatorie emerse in dibattimento.

Circa il ruolo di [REDACTED] J.L.T. viene innanzitutto evidenziato che il teste [REDACTED] M.T. comandante della nave “Cigala Fulgosi” all’epoca dei fatti, ha riferito che durante le quattro ore impiegate per soccorrere tutti i passeggeri dell’imbarcazione non era stato individuato nessun soggetto che potesse essere ritenuto membro dell’equipaggio e che i migranti non avevano in alcun modo fatto riferimento alla presenza di un equipaggio all’interno dell’imbarcazione.

Si osserva poi che dalle dichiarazioni dei migranti escussi in sede di incidente probatorio emerge che il trasporto dei passeggeri, con un gommone, dalla costa della Libia alla nave è avvenuto ad opera di alcuni libici armati, che poi non sono partiti con loro, e che questi stessi soggetti si sono altresì occupati di gestire ed organizzare la sistemazione dei migranti nell’imbarcazione, indicando a tutti dove



sedersi. Pertanto, le decisioni inerenti al numero di persone, alla loro collocazione all'interno dell'imbarcazione, nonché al trasporto dalle coste alla barca, sono state interamente gestite da soggetti libici, armati, che non si sono imbarcati con gli altri passeggeri e che attraverso l'uso della violenza hanno interamente organizzato la sistemazione di tutti i migranti. Tali circostanze escluderebbero, quindi, qualsiasi responsabilità dell'imputato circa la programmazione o l'organizzazione della traversata. Tuttavia, poichè durante la traversata non vi era nessuna persona preposta a controllare i movimenti dei passeggeri ovvero ad imporre ai migranti di non uscire dalla stiva, il reale e concreto pericolo che la nave potesse rovesciarsi ha portato alcuni di essi ad intervenire volontariamente, al fine di evitare la perdita di equilibrio della barca.

Si contesta che risultano discordanti tra loro le dichiarazioni dei migranti escussi in ordine alle modalità ed ai mezzi attraverso i quali sarebbe stato impedito ai passeggeri in stiva di uscire dalla stessa, atteso che alcuni hanno riferito di aver visto utilizzare una cinghia, altri delle bottiglie di plastica (la teste **D.A.**

Con riguardo al riconoscimento fotografico del **J.L.T.** si evidenzia che i testimoni non hanno riconosciuto tutti i soggetti in maniera chiara, precisa e concorde, individuando solo quelli che sull'imbarcazione si trovavano accanto a loro. Si è contestato, in particolare, il modus operandi del riconoscimento fotografico effettuato sia durante le indagini preliminari che in sede d'incidente probatorio, atteso che in fase di indagini sono state utilizzate delle fotografie in bianco e nero, che ritraevano solo il volto della persona da riconoscere, con l'apposizione della firma del soggetto escusso su quelle corrispondenti alla persona riconosciuta, mentre in sede di incidente probatorio sono



state fatte riconoscere solo le firme apposte senza far rivedere le foto, né tantomeno fisicamente i soggetti indagati, con inevitabili conseguenze di errori derivanti dall'individuazione fotografica così effettuata e di condizionamento dei soggetti autori del riconoscimento.

Ed ancora, si assume che la Corte avrebbe dovuto porre attenzione anche alla fase precedente alla partenza, tenendo conto dei messaggi rinvenuti nei telefoni oggetto della perizia, dai quali si comprende sia la condizione personale di **J.L.T.** che si trovava a Tripoli per cercare di raggiungere l'Europa, che la drammatica situazione in cui si trovavano gli odierni imputati, confermando che i medesimi avevano comprato il biglietto come tutti gli altri migranti. Risulterebbe, dunque, riscontrata la versione fornita dall'appellante, il quale ha ammesso di aver accettato l'incarico di mantenere l'ordine sull'imbarcazione solo per ottenere un trattamento di favore ed in una situazione di totale assenza di capacità di autodeterminazione.

Infine la difesa ha sottolineato come le dichiarazioni accusatorie, provenendo da soggetti indagati di reato connesso vadano sottoposte al rigido vaglio previsto dall'art. 192, comma 3 c.p.p..

Con il secondo motivo di gravame la difesa ha chiesto **l'assoluzione ex art. 530 c.p.p. per il capo b) perché il fatto non costituisce reato**, in quanto commesso in presenza della **causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p.**, evidenziando che la situazione di pericolo è stata realizzata da terze persone che, con l'uso delle armi, hanno costretto i migranti a salire a bordo della nave in misura eccedente di gran lunga le possibilità dell'imbarcazione e stipando alcuni di essi in stiva; pertanto, in assenza di una persona preposta a controllare i movimenti dei passeggeri e a mantenere l'ordine sulla barca, l'aver spontaneamente cercato di impedire ad alcune persone di salire nella parte superiore

dell'imbarcazione, per evitare il rovesciamento del natante e quindi per salvare la propria vita, fa ritenere la sussistenza della suddetta causa di giustificazione. Al riguardo si evidenzia che dalle testimonianze risulta che in un primo momento le botole che collegavano la stiva con la parte superiore dell'imbarcazione erano libere e, quindi, i migranti potevano passare sopra senza problemi, e che solo successivamente, nel momento in cui si sono resi conto della situazione di pericolo derivante dal possibile rovesciamento dell'imbarcazione, alcuni dei passeggeri si sono attivati per evitare tale evento, impedendo a chi era sotto di risalire, senza peraltro sapere che le persone in stiva si trovavano in pericolo di vita.

Con il terzo motivo di gravame si chiede **l'assoluzione del J.L.T. ai sensi dell'art. 530, 3 comma, c.p.p., in quanto vi è un legittimo dubbio sulla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p..**

Con il quarto motivo la difesa ha chiesto la **riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 575 c.p. in quella di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p.,** potendosi al più ravvisare, nella fattispecie in esame, colpa cosciente e non dolo eventuale.

Con il quinto motivo di gravame si invoca la **rideterminazione della pena con concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente** sulla contestata aggravante di cui al capo A) ed anche in relazione al capo B), così da ancorare la pena al minimo edittale.

L'avv. Turrisi nell'interesse di **A.A.F.H.**  
**\_\_\_\_\_** e **A.A.M.A.A.** con il proposto appello ha chiesto **l'assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione al reato di cui al capo A) della rubrica,** rappresentando innanzitutto che gli stessi facevano parte del ceto medio-alto, dal punto

di vista sociale e culturale, della città di Bengasi, che è stato dimostrato che sono giunti in aereo da Bengasi a Tripoli solo dieci giorni prima dell'imbarco, che entrambi erano iscritti all'università e che **A.A.M.A.A.** **[REDACTED]** aveva un contratto con una squadra di calcio libica di serie A. Inoltre entrambi gli imputati hanno dichiarato che all'atto dell'imbarco in ragione della loro origine libica erano stati trattati meglio degli altri poiché era stato dato loro il posto centrale e non erano stati picchiati al momento della sistemazione.

Viene quindi evidenziato che ben sei dei nove soggetti escussi **A.A.N.**

|                   |             |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>[REDACTED]</b> | <b>S.C.</b> | <b>D.A.</b> | <b>S.M.</b> | <b>D.A.</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**[REDACTED]** e **O.A.D.** **[REDACTED]** non hanno riconosciuto gli imputati come persone al soldo delle organizzazioni criminali, e ciò a prescindere dalla loro allocazione sull'imbarcazione rispetto ai tre soggetti che invece li hanno riconosciuti. Peraltro dei tre che chiamano in causa gli imputati, uno era posizionato a prua **R.C.** **[REDACTED]** così come **A.A.N.** **[REDACTED]** e **S.M.** **[REDACTED]** che invece non li riconoscono, e gli altri due, uno al centro-sinistra **A.A.** **[REDACTED]** e l'altra dove stavano le donne, ossia nella zona delle poppa, più verso il centro **T.C.** **[REDACTED]** così come le altre tre donne che però non riconoscono i prevenuti.

Nei fatti e pur essendo i soggetti seduti vicini, le due testimonianze divergono decisamente, **S.M.** **[REDACTED]** non riconosce mentre **R.C.** **[REDACTED]** riconosce. Per **S.M.** **[REDACTED]** gli aiutanti degli scafisti erano già a bordo al suo arrivo mentre per il **R.C.** **[REDACTED]** costoro arrivano per ultimi. Infine, anche il pakistano **A.A.N.** **[REDACTED]** è seduto a prua e non riconosce i due imputati. Per ciò che riguarda **T.C.** **[REDACTED]** la stessa riconosce **A.A.M.A.A.** **[REDACTED]** che si trovava davanti a lei ma dice di non averlo visto colpire nessuno.

Vengono inoltre contestate le modalità con le quali è stato effettuato in udienza il riconoscimento degli imputati, atteso che è stato chiesto ai migranti escussi di riconoscere la propria firma apposta sulle foto nella immediatezza dei fatti piuttosto che l'effigie, determinando in tal modo una chiara suggestione. Peraltro si osserva che nella immediatezza dei fatti i testimoni si trovavano in una condizione particolarmente disastrosa, anche sotto il profilo psichico, essendo reduci da una tragedia che aveva colpito molti di loro direttamente con la perdita dei propri congiunti, e ciò ha sicuramente influito sul riconoscimento operato, tant'è che: **R.C.** in sede di incidente probatorio non ricordava di avere apposto la sua firma su alcuna foto; **A.A.N.** ha riconosciuto come membro dell'equipaggio il soggetto di cui alla foto n. 164, sulla quale non vi era la firma e non corrispondeva ad alcuno degli imputati; **D.A.** nel corso dell'incidente probatorio ha dapprima sostenuto di non aver riconosciuto nessuno in foto e poi ha riscontrato le sigle da lei apposte in precedenza e, comunque, in sede di s.i.t. aveva affermato di non essere in grado di riconoscere il proprio fratello deceduto nell'imbarcazione.

Viene, inoltre, evidenziato che il coimputato **C.M.A.** ha confermato il suo ruolo attivo nell'imbarcazione escludendo la responsabilità degli altri imputati.

Infine, si sostiene che le dichiarazioni dell'Ispettore **M.** e del Vicequestore **A.** non possono essere prese in considerazione, essendosi gli stessi confusi a fronte dei due diversi salvataggi effettuati nello stesso giorno ed avendo essi fatto riferimento a nomi e persone non in relazione al presente procedimento.

**In relazione al delitto di cui al capo B) si chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, non essendo ravvisabile né il**



dolo eventuale e neanche la colpa cosciente, atteso che gli imputati non erano a conoscenza delle condizioni estreme in cui si trovavano i soggetti trasportati nella stiva e che costoro stessero morendo, in ragione della mancanza di connessione tra gli stessi ed i criminali rimasti a terra e del fatto che il rumore del motore era superiore a qualunque richiesta di aiuto e che, comunque, le richieste di aiuto udite da qualche testimone erano finalizzate ad ottenere dell'acqua.

In ogni caso, appare sussistere nella fattispecie in esame **la causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p.**, poiché la necessità di stabilità dell'imbarcazione costituiva un dato imprescindibile (si vedano le dichiarazioni rese da **S.M.** per il quale anche dei semplici trasportati si sono trovati costretti ad attuare l'unico comportamento che potesse loro salvare la vita. Ha errato la Corte di primo grado nell'escludere la suddetta causa di giustificazione, ritenendo che gli imputati avrebbero concorso a determinare la situazione di pericolo, poiché non vi è alcuna connessione tra gli appellanti ed i libici organizzatori del viaggio.

In via subordinata si chiede la riqualificazione della **fattispecie di cui all'art. 575 c.p. in quella di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., o, in via gradata, in quella di cui all'art. 586 c.p..**

Ed ancora la difesa dei suddetti imputati ha invocato **la concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui al capo B)** ed il riconoscimento dell'**attenuante di cui all'art. 114 c.p..**

Infine si chiede **l'esclusione delle aggravanti di cui al comma 3, lett. a) ed al comma 3 ter**, ed altresì una congrua riduzione della pena.

L'avv. Pecoraro nell'interesse dell'imputato **A.A.F.H.** ha presentato **motivi aggiunti** ad integrazione e

SS

completamento dell'atto di appello presentato dal precedente difensore, con i quali:

- ha preliminarmente eccepito **il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana** in relazione ad entrambi i reati contestati, assumendo che, ai sensi delle convenzioni internazionali, della normativa e delle decisioni di legittimità richiamate, trattasi di un episodio svoltosi esclusivamente in acque internazionali, atteso che la nave Cigala Fulgosi è intervenuta a 135 miglia da Lampedusa, in acque internazionali nell'area S.A.R. libica;
- ha chiesto **la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale** al fine di acquisire le s.i.t. rese dai testimoni agli inquirenti in data 17 e 18 agosto 2015, l'elenco dei migranti occupanti l'imbarcazione e, quindi, disporre l'audizione di almeno 10 testimoni occupanti posizioni diverse nell'imbarcazione per descrivere le fasi antecedenti all'imbarco nonché le condotte tenute dall'odierno imputato durante tutta la traversata, nonché l'acquisizione di due sentenze emesse dal GUP del Tribunale di Palermo;
- ha chiesto **l'assoluzione dell'imputato** dai reati ascrittigli **perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso**, anche per insufficienza di prove o, in via subordinata, **per il riconoscimento dello stato di necessità**. Al riguardo è stata innanzitutto contestata l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai migranti escussi, testi assistiti perché originariamente indagati di reato connesso, e, quindi, da valutare con un vaglio più attento in quanto sono state rese da persone portatori di interessi personali e fortemente provate dalla tragica situazione vissuta durante la traversata in mare, a tal fine evidenziando la decisione assolutoria della sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo n. 27/2015 del 15.12.2015 (che è stata allegata con richiesta di



produzione). Si sottolinea altresì che il ruolo **A.A.F.H.** non è stato ben delineato dai soggetti escussi, poiché alcuni lo collocano tra coloro che sistemavano i migranti, altri come colui che distribuiva l'acqua, senza che alcuno abbia saputo descrivere una condotta specifica e ben delineata. Inoltre si deduce che sono stati sentiti solo 9 migranti a fronte di ben 362 passeggeri che si trovavano a bordo e che 4 testimoni sono donne provenienti dalla Costa di Avorio fortemente provate per la perdita dei loro familiari a bordo, e si avanzano dubbi sui criteri di individuazione dei migranti sentiti nonché dei soggetti ritenuti responsabili dei fatti di causa, anche in ragione del fatto che sulla nave dei soccorsi vi erano altresì i migranti provenienti da altro evento SAR. Vengono quindi esaminate le dichiarazioni rese da ciascuno dei 9 soggetti escussi, evidenziando i relativi profili di inattendibilità. Ed ancora si contestano diffusamente, con diversi argomenti, le modalità con cui è avvenuto il riconoscimento degli imputati in sede di incidente probatorio, atteso che i riconoscimenti effettuati hanno riguardato le firme e non le effigi. Viene quindi affrontata la questione della rilevanza della condotta tenuta **A.A.F.H.** in relazione alle dichiarazioni rese dai testi che lo hanno riconosciuto. Infine, in via subordinata, si invoca il riconoscimento della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., richiamando a tal fine la sentenza del GUP Tribunale di Palermo emessa il 7.9.2016 in una vicenda asseritamente "identica" a quella del presente procedimento (se ne chiede la produzione);

- ha chiesto, in via subordinata, **la derubricazione del reato di cui al capo B) in quello di cui all'art. 586 c.p.**, dovendosi escludere nella fattispecie in esame il dolo eventuale e potendosi ravvisare al più un profilo di colpa aggravata dalla previsione dell'evento;

- ha censurato la contestazione dell'aggravante del profitto e la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 114, comma 3 e 112, comma 1 n. 3 c.p. nonché delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente;
- ha, infine, lamentato la eccessività della pena inflitta.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le udienze del 16 ottobre 2018, del 20 novembre 2018 e del 7 febbraio 2019 venivano rinviate per assenza del Consigliere a latere per ragioni di salute.

All'udienza del 21 marzo 2019, con l'ausilio di un interprete di lingua araba, effettuata la relazione introduttiva da parte del Consigliere a latere, i difensori degli imputati **B.H.** e **A.A.F.H.**

**alias A.A.F.H.** insistevano nelle richieste di rinnovazione del dibattimento già formulate nei motivi di appello; la Corte, sentito il Procuratore Generale, riservava la propria decisione.

All'udienza dell'11 aprile 2019 la Corte pronunciava ordinanza sulle richieste di rinnovazione del dibattimento formulate alla precedente udienza, con la quale, rigettando ogni altra richiesta, ammetteva la produzione delle sentenze emesse dal GUP Tribunale di Palermo del 28.10.2016 e dal Tribunale collegiale di Palermo del 2 ottobre 2018. Il Procuratore Generale produceva, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., la sentenza emessa dal GUP Tribunale di Catania nei confronti dei coimputati

**A.M.** **C.M.A.** e **S.M.**

giudicati con il rito abbreviato, nonché le sentenze della Corte di Assise di appello di Catania e della Cassazione, di conferma della prima decisione.

All'udienza del 16 maggio 2019, su richiesta del difensore dell'imputato **A.A.F.H.** alias **A.A.F.H.** e con



il parere favorevole del Procuratore Generale, la Corte disponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire materialmente al fascicolo per il dibattimento gli album fotografici, dei quali risulta disposta l'allegazione ai verbali di incidente probatorio del 21 e 24 agosto 2015 ma non rinvenuti in atti, nonché il rapporto Frontex relativo all'evento oggetto di trattazione e gli album fotografici relativi all'evento SAR ivi denominato 1046, e ciò anche al fine di valutare la ulteriore richiesta di audizione dei soggetti non identificati allo stato ed indicati dalla difesa, sulla quale riservava la propria decisione. Quindi, su richiesta del Procuratore Generale, la Corte pronunciava ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti degli imputati detenuti per complessità del processo.

All'udienza del 18 giugno 2019 si procedeva all'acquisizione degli album fotografici utilizzati in sede di incidente probatorio e di un DVD contenente la documentazione fotografica relativa all'evento SAR redatta da Frontex nonché del verbale di fermo della Polizia Giudiziaria del 17 agosto 2015, documentazione tutta trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catania. Quindi la Corte, sciogliendo la riserva di cui alla precedente udienza, rigettava la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata dal difensore dell'imputato **A.A.F.H.**

**██████████** volta all'audizione dei soggetti indicati con i numeri 143, 148, 43, 220 e 14 nel rapporto Frontex relativo all'evento del 15 agosto 2015, e ritratti fotograficamente nell'allegato DVD.

All'udienza del 24 settembre 2019 il difensore dell'imputato **A.A.F.H.** dopo aver depositato copia della sentenza n. 3 del 2019 della Corte di Assise di Palermo, reiterava, sulla scorta delle nuove acquisizioni, la richiesta di audizione dei soggetti indicati con i numeri 143, 148, 43, 220 e 14 nel rapporto Frontex relativo



all'evento del 15 agosto 2015; la Corte rigettava la suddetta richiesta, ritenendo che non vi fossero apprezzabili elementi di novità rispetto a quanto già valutato con la precedente ordinanza del 18 giugno 2019. L'imputato **A.A.F.H.** **A.A.F.H.** rendeva spontanee dichiarazioni. Quindi il Procuratore Generale pronunciava la sua requisitoria.

All'udienza del 19 novembre 2019, gli imputati **J.M.** e **J.L.T.** rendevano spontanee dichiarazioni e, all'esito delle medesime, i rispettivi difensori (avvocati Giorgio Terranova e Carmelo Speranza) effettuavano le loro arringhe difensive.

All'udienza del 12 dicembre 2019 la discussione proseguiva con le arringhe difensive nell'interesse degli imputati **B.H.** (avvocato Luigia Di Fede) e **A.A.M.A.A.** (avvocato Francesco Turrisi); l'imputato **A.A.M.A.A.** rendeva spontanee dichiarazioni.

Alle udienze del 28 gennaio 2020 e del 18 febbraio 2020 veniva effettuata la discussione nell'interesse dell'imputato **A.A.F.H.** **(avvocato Cinzia Pecoraro).**

Le successive udienze del 26 marzo 2020 e 21 aprile 2020 venivano rinviate, ai sensi degli artt. 83 del D.L. n 17 del 17.3.2020 e 36 del D.L. n. 23 dell'8.4.2020, su richiesta dei difensori di tutti gli imputati stante la grave emergenza COVID-19, con contestuale sospensione dei termini di prescrizione e della custodia cautelare.

All'odierna udienza il Presidente ha preliminarmente dato atto dell'avvenuta trasmissione (pervenuta in cancelleria il 21.5.2020), da parte della Procura della Repubblica di Catania, di una nota della Squadra Mobile di Catania avente ad oggetto "Sbarco della nave Siem Pilot, con a bordo 436 migranti e 49 cadaveri", con allegato elenco redatto da personale della Questura di Catania, contenente nominativi e

data di nascita dichiarata dai migranti giunti il 17 agosto a bordo della Siem Pilot, rappresentando che detta documentazione era già stata inviata a tutte le parti a mezzo di posta elettronica; il difensore dell'imputato [A.A.F.H.] ha effettuato le proprie considerazioni in ordine a detta nota. Nell'interesse degli appellanti [J.M.] ed [A.A.F.H.] è stata ammessa la produzione di documentazione ritenuta rilevante ai fini della identificazione del primo ed utile per l'accertamento del contesto sociale del secondo; è stata, invece, rigettata la richiesta di acquisizione formulata nell'interesse di [A.A.M.A.A.] non avendo la medesima natura documentale. Quindi le parti si sono riportate alle precedenti conclusioni, ad eccezione del difensore [A.A.F.H.] che ha inteso svolgere ulteriori considerazioni. La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha emesso il dispositivo di sentenza, riservandosi il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione e disponendo, ex art. 304, comma 1 lettera c) c.p.p., la sospensione per la stessa durata dei termini di custodia cautelare.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata **l'inammissibilità dei motivi nuovi di appello relativi all'eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana** nell'interesse dell'imputato [A.A.F.H.] [ ] **ed alla richiesta di perizia psichiatrica** sulla persona di [B.H.] [ ] alias [B.H.] ai sensi dell'art. 220 c.p.p., per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato.

Invero, l'avv. Pecoraro nell'interesse dell'imputato [A.A.F.H.] [ ] con i motivi aggiunti (depositati il 3 ottobre 2018), ad integrazione e completamento dell'atto di appello presentato dal precedente difensore, ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità

Giudiziaria italiana in relazione ad entrambi i reati contestati, assumendo che, ai sensi delle convenzioni internazionali, della normativa e delle decisioni di legittimità richiamate, trattasi di un episodio svoltosi esclusivamente in acque internazionali, atteso che la nave Cigala Fulgosi è intervenuta a 135 miglia da Lampedusa, in acque internazionali nell'area S.A.R. libica.

L'avv. Di Fede con i motivi nuovi di gravame (depositati il 17 settembre 2018) - la richiesta è stata altresì reiterata all'udienza del 21 marzo 2019 - ha chiesto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale ex art. 220 c.p.p. per sottoporre **B.H.** alias **B.H.** a perizia psichiatrica allo scopo di accertare la sua incapacità di intendere e di volere o eventuali menomazioni dello stato cognitivo e volitivo, sia al momento del fatto che successivamente, evidenziando che lo stesso, a causa delle sue "pessime condizioni psico-fisiche" a seguito della condanna riportata in primo grado, è stato ristretto per le cure del caso presso l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto e dopo alcuni mesi è stato ritrasferito presso il carcere di Siracusa.

Osserva la Corte che in entrambi i casi trattasi di motivi nuovi del tutto privi di connessione funzionale con i motivi e le relative ragioni giuridiche prospettati ed illustrati nell'atto di appello e, come tale, inammissibili a norma dell'art. 585, comma 4 c.p.p.. Al riguardo si evidenzia che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte "in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a

fondamento del “petitum” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione” (si veda: Cass. Sez. II, 2.11.2004 n. 46950, Cass. Sez. Unite 25.2.1998, n. 4683, Cass. Sez. VI, 21.9.2011 n. 73, Cass. Sez. II, 11.10.2012, n. 1417 e, da ultimo, Cass., Sez. III, 5.5.2014 n. 18293).

Orbene, appare evidente come i suddetti motivi aggiunti non risultino ricollegabili ai motivi dedotti in via principale dagli appellanti, negli anzidetti termini evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, ma introducano una nuova tematica, relativa al difetto di giurisdizione ed al profilo della imputabilità dell’imputato, che dilata oltre misura l’ambito di ciò che è stato posto a fondamento dei motivi principali, attinenti agli elementi di prova della colpevolezza del prevenuto.

Ne discende che i motivi in oggetto risultano inammissibili ex art. 585, comma 4 c.p.p..

Va altresì considerato che la Corte, con ordinanza resa all’udienza del 11 aprile 2019, non ha comunque reputato necessario disporre l’accertamento tecnico in oggetto ai sensi dell’art. 603, comma 3 c.p.p., atteso che dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa (relazione del 18.1.2018 e diario clinico) si evince che trattasi di disturbi e anomalie comportamentali manifestati dall’imputato durante il periodo di detenzione in carcere (negli anni 2017 e 2018) e, quindi, in epoca successiva alla commissione dei fatti di causa (17 agosto 2015) e che i medesimi non appaiono espressione di patologie di carattere psichico influenti sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, ma hanno piuttosto valenza, come evidenziato dai sanitari delle strutture carcerarie, di gesti palesemente dimostrativi (gli atti

autolesionistici) al fine di ottenere l'esaudimento delle proprie richieste (ad esempio, parlare con la propria famiglia) e di protesta in ragione dell'insofferenza alla restrizione della libertà per i fatti di causa.

**Richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'interesse dell'imputato** **A.A.F.H.**

Con i motivi nuovi di gravame (la richiesta è stata successivamente reiterata alle udienze del 21.3.2019 e 24.9.2019) il difensore dell'imputato **A.A.F.H.** ha chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire le s.i.t. rese dai testimoni agli inquirenti in data 17 e 18 agosto 2015, l'elenco dei migranti che si trovavano nell'imbarcazione e, quindi, disporre l'audizione di almeno 10 testimoni occupanti posizioni diverse nella barca per descrivere le fasi antecedenti all'imbarco nonché le condotte tenute dall'odierno imputato durante tutta la traversata.

Al riguardo occorre premettere che l'art. 603 c.p.p. "non riconosce carattere di obbligatorietà incondizionata, o anche soltanto di mera discrezionalità, all'esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruzione dibattimentale, ma vincola tale potere, nel suo concreto esercizio, alla condizione che la presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado ceda alla constatazione dell'impossibilità di una decisione allo stato degli atti" (Cass. 27.5.91, Silvestri; Cass. 18.2.94, Goddi; Cass. Sez. Un. 26.1.96; Cass. 21.10.96, Bruzzise; Cass. 10.2.98, Mulas; Cass. 22.3.99, p.m. in c. Merlino; Cass. 26.4.2000, Accettola).

In particolare, per costante orientamento della Suprema Corte, "l'ipotesi di rinnovazione del dibattimento, di cui all'art. 603 comma I c.p.p., che riguarda prove preesistenti o già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione



discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare eventuali incertezze oppure sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza" (si veda: Cass. 13.11.2003, Pacca; Cass. 23.5.07, Panozzo n. 237410; Cass. 26.2.13, Ferrara).

Ciò posto, la Corte ha ritenuto di non accogliere le suddette richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per le ragioni già esplicitate con ordinanza resa all'udienza dell'11.4.2019.

In particolare, è stata rigettata **la richiesta di acquisizione delle sommarie informazioni rese dai migranti agli inquirenti in data 17 e 18 agosto 2015, ai sensi dell'art. 351, comma 1 bis c.p.p., quali indagati di reato connesso** stante il dissenso manifestato dal Procuratore Generale; invero, il contenuto dei verbali di sommarie informazioni rese dai soggetti escussi nella fase delle indagini preliminari può trovare ingresso in sede di incidente probatorio o in dibattimento a mezzo dell'acquisizione concordata tra le parti dei verbali o attraverso le contestazioni che le parti possono muovere, nel corso del loro esame, ai soggetti che hanno reso le sommarie informazioni; nella fattispecie in esame la difesa avrebbe ben potuto e dovuto contestare ai suddetti soggetti le asserite divergenze tra le loro dichiarazioni nel corso dell'esame svoltosi in sede di incidente probatorio; la parte che non si sia avvalsa di tale facoltà non può poi dolersi della divergenza stessa con i mezzi di impugnazione (Cass. Sez. III, n. 39319 del 5.6.2009, Y; Cass. Sez. I n. 358 del 5.4.2019, Ouled Wafi Ezzedine +1).

È stata altresì ritenuta non assolutamente necessaria ai fini della decisione l'acquisizione dell'elenco di tutti i migranti occupanti l'imbarcazione al fine di procedere successivamente all'**audizione di almeno 10 testimoni occupanti posizioni diverse nell'imbarcazione per descrivere le fasi antecedenti all'imbarco**, avuto riguardo alla esaustività delle risultanze processuali già acquisite in atti ed altresì in considerazione della tardività della richiesta, effettuata a distanza di quasi quattro anni dai fatti di causa con conseguente ovvia impossibilità di reperire i soggetti in questione. La circostanza che detto elenco sia stato successivamente trasmesso dal Procura della Repubblica alla Cancelleria della Corte in data 21 maggio 2020 (la relativa documentazione è stata tempestivamente inviata alle parti a mezzo di posta elettronica) non ha, comunque, determinato la Corte ad una diversa valutazione sul punto in considerazione delle ragioni già esplicitate con ordinanza dell'11 aprile 2019, viepiù rafforzate dal decorso di un più lungo periodo temporale dai fatti di causa.

Ed ancora, alle udienze del 16.5.2019 e 18.6.2019, il difensore dell'imputato **A.A.F.H.** alias **A.A.F.H.** ha chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di **acquisire il rapporto Frontex relativo all'evento oggetto di trattazione e gli album fotografici relativi all'evento SAR ivi denominato 1046 e della successiva audizione dei soggetti, non identificati allo stato, indicati con i numeri 143, 148, 43, 220 e 14 nel rapporto Frontex relativo all'evento del 15 agosto 2015, e ritratti fotograficamente nell'allegato DVD.**

La Corte, dopo aver disposto l'acquisizione del rapporto Frontex relativo all'evento SAR in oggetto (si veda l'ordinanza del 16.5.2019) in conformità alla istanza difensiva, ha, tuttavia, ritenuto di rigettare la

richiesta di audizione dei soggetti indicati con i numeri 143, 148, 43, 220 e 14 nel rapporto Frontex relativo all'evento del 15 agosto 2015, e ritratti fotograficamente nell'allegato DVD, evidenziando che la numerazione di detti soggetti nel rapporto Frontex non risulta coincidente con la numerazione dei soggetti di cui all'album fotografico formato dalla Polizia Scientifica e ritenendo la evidente superfluità dell'esame ai fini della decisione, atteso che la mancata coincidenza della numerazione apposta nel rapporto Frontex in relazione ai migranti a bordo del "Siem Pilot" con quella risultante dall'album fotografico formato dalla Polizia Scientifica è dovuta alla circostanza che si tratta di atti redatti da diverse autorità, in contesti fattuali e temporali differenti. Invero, il rapporto Frontex è relativo all'attività compiuta nella immediatezza nei confronti dei migranti, non ancora identificati, a bordo del "Siem Pilot", mentre l'album fotografico della Polizia Scientifica è stato formato dopo la compiuta identificazione dei migranti in questione in esito allo sbarco al porto di Catania; peraltro i soggetti sentiti nell'immediatezza dal personale Frontex non hanno fornito alcuna informazione né in ordine agli odierni imputati né, comunque, in ordine ai responsabili dei fatti delittuosi (si veda l'ordinanza resa all'udienza del 18.6.2019).

**Censure in ordine alla corretta identificazione dei soggetti ritenuti responsabili del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.**

Nell'atto di appello formulato nell'interesse di **J.M.** – e, in modo del tutto generico, anche in quello nell'interesse di **A.A.F.H.** e **A.A.M.A.A.** – si avanzano dubbi sulla **corretta identificazione dei soggetti ritenuti responsabili del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**, atteso che dalle dichiarazioni rese dal Comandante **M.T.** dall'Ispettore **M.** e dal

Maresciallo Capo **L.** risulta che sulla nave "Siem Pilot" in quella occasione vi erano stati due eventi SAR - di cui uno solo, con numerosi morti, era stato affrontato con l'intervento della nave "Cigala Fulgosi" - e che i due eventi SAR sulla nave "Siem Pilot" non sarebbero stati distinti in alcun modo.

Al riguardo va rilevato che, contrariamente al suddetto assunto difensivo, il teste **L.** ha riferito che i migranti si distinguevano in base al colore dei braccialetti che indossavano, mentre il teste **M.** non ha ricordato la circostanza nello specifico, affermando che in taluni casi la distinzione dei migranti relativi a diversi eventi SAR avviene con la dotazione di braccialetti di colore diverso (si vedano le suddette deposizioni all'udienza del 19.9.2016 dinanzi alla Corte di Assise); in ogni caso occorre evidenziare che dal rapporto Frontex (acquisito dalla Corte su richiesta della difesa di **A.A.F.H.**) risulta specificamente che i migranti dell'evento SAR 1046 (evento con 362 migranti, di cui n. 49 morti, oggetto del presente processo) avevano al polso braccialetti verdi con un numero, mentre i migranti dell'evento SAR 1047 (relativo a 103 migranti soccorsi) avevano al polso dei braccialetti verdi con un numero ed un segno rosso ed inoltre avevano anche il braccialetto da polso fornito quando erano saliti a bordo dell'OPV "Werra"; pertanto, non vi era possibilità alcuna di fare confusione tra i migranti dei due eventi SAR occorsi nella medesima circostanza temporale.

Inoltre, in ordine all'identificazione degli imputati, nell'atto di gravame nell'interesse di **J.L.T.** e nei motivi aggiunti di appello nell'interesse di **A.A.F.H.** si pone in evidenza che il teste **M.T.** comandante della nave "Cigala Fulgosi" all'epoca dei fatti, ha riferito che durante le quattro ore impiegate per soccorrere

tutti i passeggeri dell'imbarcazione non era stato individuato nessun soggetto che potesse essere ritenuto membro dell'equipaggio e che i migranti non avevano in alcun modo fatto riferimento alla presenza di un equipaggio all'interno dell'imbarcazione, contrariamente a quanto poi riferito dai migranti alla Polizia Giudiziaria.

Detta censura non appare in alcun modo fondata ove si consideri che il teste **M.T.** (sentito all'udienza del 19.12.2016), quale comandante della nave "Cigala Fulgosi", ha effettuato un intervento finalizzato in via prioritaria al soccorso dei migranti ed al recupero delle numerose salme presenti nella stiva della barca (operazione, peraltro, estremamente difficoltosa attesa la ridotta apertura dei boccaporti della stiva, tanto che si è dovuto procedere ad aprire ulteriormente i boccaporti) e che, pertanto, risulta logico e verosimile che in tale contesto, connotato dalla drammaticità della situazione in ragione del rinvenimento di ben 49 cadaveri, non sia stato approfondito, da parte del comandante **M.T.** il profilo dell'accertamento e della identificazione dei membri dell'equipaggio dell'imbarcazione utilizzata per il trasporto dei migranti, demandato alla successiva specifica attività della Polizia Giudiziaria. Peraltro, al riguardo l'Ispettore **M.** (udienza 19.9.2016) ha affermato che, in base alla sua esperienza, difficilmente i migranti rilasciano dichiarazioni accusatorie all'atto del soccorso in ragione del timore da essi nutrito per la presenza in loco degli scafisti e che la corretta identificazione dei passeggeri e la loro audizione viene effettuata dalla Polizia Giudiziaria dopo lo sbarco.

Ed ancora la difesa dell'imputato **J.M.** nell'atto di appello deduce la pretesa inattendibilità dei testi di P.G. per essersi costoro confusi a fronte di due diversi salvataggi avvenuti nello stesso giorno ed avendo, perciò, essi indicato nomi e persone non in relazione con il presente



procedimento. A tal fine viene richiamata **una annotazione di servizio del dott. [A.]** nella quale sono indicati, quali responsabili dei fatti di causa, **quattro nominativi di soggetti egiziani che nulla avrebbero a che vedere con coloro che sono stati poi ritenuti responsabili del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.**

A tale annotazione il Pubblico Ministero ha fatto riferimento nel corso dell'esame dell'ispettore **[M.]** svoltosi all'udienza del 19.9.2016, ed il teste ha avuto modo di chiarire che si è trattato di un mero refuso, dovuto ad una operazione materiale di "copia e incolla" con riferimento ad atti di altri procedimenti similari.

Va inoltre rilevato che l'ispettore **[M.]** (udienza del 19.9.2016) ha dichiarato di avere assistito in prima persona a quanto risultava dalla suddetta annotazione di servizio allegata alla comunicazione di reato e che i fatti erano stati poi da lui riferiti al dirigente dott. **[A.]** che aveva materialmente redatto l'annotazione di servizio in questione. Invero, il teste ha riferito che, allorché era stato condotto, a bordo della nave norvegese, nella cd. "red zone", ove vi erano tutti i soggetti tratti in salvo, aveva avuto modo di notare notato un *"movimento strano di alcuni migranti che si distinguevano dagli altri per il colore della pelle, che erano molto più chiari rispetto agli altri...gli altri erano molto scuri, neri... Questo era un gruppetto che camminavano insieme e che alla vista [del personale di Polizia] cercavano di mischiarsi tra gli altri, però quello che ha attirato la nostra attenzione è stato il fatto che gli altri li respingevano in maniera molto animata e anche con urla....hanno cercato più volte di mischiarsi...Poi è successo che invece non sono riusciti nel loro intento e quindi tutti insieme si sono spostati e*

*si sono andati a mettere in una zona della nave dove erano in disparte”.*

Dopo l'attività di acquisizione delle dichiarazioni rese dai migranti - ha altresì affermato l'ispettore **M.** - era emerso che quei soggetti nordafricani erano stati indicati quali membri dell'equipaggio e che gli otto soggetti denunciati con la *comunicazione di reato* del 18.08.2016 erano tutti e otto ricompresi nel gruppetto da lui notato all'avvio delle attività. Pertanto, sul punto deve altresì rilevarsi che non risponde al vero l'asserzione della difesa dell'imputato **J.M.** (pagg. 14-15 dell'atto di appello), secondo cui l'Ispettore **M.** avrebbe detto di aver identificato quattro individui dal colorito più chiaro sulla nave norvegese “Siem Pilot”, in contrasto con la circostanza che i soggetti imputati erano otto (tre dei quali hanno scelto il rito abbreviato).

Quanto rilevato dalla Polizia di Stato risulta, quindi, coerente con il dato investigativo proveniente dalle dichiarazioni dei migranti in ordine al coinvolgimento nei fatti di causa degli odierni appellanti. La prova dichiarativa dei testi qualificati ha, dunque, confortato ed ulteriormente riscontrato il quadro a carico degli imputati, “fotografando” la condotta degli odierni imputati e dei migranti nella fase successiva all'avvenuto salvataggio.

Invero, l'Ispettore **M.** ha affermato che un gruppo di persone, tra cui gli odierni appellanti, all'atto dei controlli aveva tentato di confondersi con gli altri passeggeri, i quali ultimi li avevano respinti platealmente, tanto che gli stessi erano rimasti isolati. È del tutto evidente la inconfutabile rilevanza probatoria del dato: l'atteggiamento dei migranti, volto ad “isolare” detti soggetti, non era connesso alla diversa nazionalità, né al fatto che erano soggetti più chiari di carnagione, posto che nel gruppo dei migranti erano rappresentate le

più disparate etnie; la repulsione verso gli scafisti, di carattere generalizzato perchè proveniva da persone appartenenti a diverse etnie, si spiega, piuttosto, con l'attribuzione alle condotte degli imputati dei gravi eventi occorsi e rappresenta, pertanto, la evidente conferma della individuazione di quei soggetti come gli scafisti e come autori delle ulteriori condotte criminose commesse in danno dei migranti.

I verbalizzanti hanno altresì riferito dello stato di preoccupazione che gli imputati lasciavano trapelare, atteso che i medesimi, oltre ad essere stati respinti dai migranti in occasione del loro tentativo di confondersi tra essi, avevano osservato con particolare attenzione le fasi investigative.

Va infine considerato che la suddetta circostanza, relativa all'indicazione di quattro nominativi di soggetti egiziani che nulla avrebbero a che vedere con coloro che sono stati poi ritenuti responsabili del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha costituito oggetto di specifico esame nella sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 23.5.2018 nei confronti dei coimputati **A.M.** **C.M.A.** e **S.M.**

la cui fondatezza in ordine alle varie questioni decise ed argomentate è stata acclarata con pronuncia della Cassazione del 9.4.2019, che ne ha determinato l'irrevocabilità.

Da ultimo occorre dar conto dell'avvenuta trasmissione (pervenuta in cancelleria il 21.5.2020), da parte della Procura della Repubblica di Catania, di una nota della Squadra Mobile di Catania del 22.6.2019 avente ad oggetto "Sbarco della nave Siem Pilot, con a bordo 436 migranti e 49 cadaveri", con allegato elenco redatto da personale della Questura di Catania, contenente nominativi e data di nascita dichiarata dai migranti giunti il 17 agosto a bordo della Siem Pilot (detta

documentazione è stata prontamente inviata a tutte le parti a mezzo di posta elettronica). Nella nota in oggetto viene specificato che nel suddetto elenco non sono riportati i soggetti contrassegnati dai numeri 153, 186, 201 e 270 “verosimilmente perché indicati come componenti dell’equipaggio ed autori dei reati contestati fin dalle primissime fasi dai testimoni sentiti da personale di P.G. salito a bordo dell’unità navale durante la navigazione ancora prima che la stessa approdasse presso il porto di Catania, come da prassi consolidata di questa Squadra Mobile”. La difesa dell’appellante **A.A.F.H.** nelle sue conclusioni effettuate all’udienza del 4 giugno 2020, ha affermato che non risulta possibile sostenere che i quattro soggetti contrassegnati dai numeri 153, 186, 201 e 270 non siano stati riportati nell’elenco in questione perché “indicati come componenti dell’equipaggio ed autori dei reati contestati fin dalle primissime fasi dai testimoni sentiti da personale di P.G. salito a bordo dell’unità navale durante la navigazione”, atteso che il teste **M.T.** comandante della nave “Cigala Fulgosi”, ha invece dichiarato che a bordo non era stato individuato nessun soggetto che potesse essere ritenuto membro dell’equipaggio e che i migranti non avevano in alcun modo fatto riferimento alla presenza di un equipaggio all’interno dell’imbarcazione.

Al riguardo occorre fare riferimento agli specifici chiarimenti offerti in dibattimento dall’Ispettore **M.** ossia che la corretta identificazione dei passeggeri e la loro audizione viene di norma effettuata dalla Polizia Giudiziaria dopo lo sbarco ma che, comunque, lo stesso, all’atto del suo intervento, aveva avuto modo di notare nella cd “red zone” della nave norvegese un gruppo di persone (*“migranti che si distinguevano dagli altri per il colore della pelle, che erano molto più chiari rispetto agli altri...gli altri erano molto scuri,*

neri... ”), tra cui gli odierni appellanti, che al momento dei controlli aveva tentato di confondersi con gli altri passeggeri, i quali ultimi li avevano respinti platealmente, tanto che gli stessi erano rimasti isolati, e che che gli otto soggetti denunciati con la comunicazione di reato del 18.08.2016, a seguito delle dichiarazioni accusatorie dei migranti escussi a s.i., erano tutti e otto ricompresi nel gruppetto da lui notato all'avvio delle attività.

Deve, pertanto, ragionevolmente ritenersi che la mancata inclusione dei soggetti contrassegnati dai numeri 153, 186, 201 e 270 nell'elenco in questione sia effettivamente dipesa dalla loro identificazione quali membri dell'equipaggio ed autori dei reati in contestazione, tant'è che gli stessi sono stati sottoposti a fermo di P.G. con separato provvedimento dopo lo sbarco.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di **A.A.F.H.** **[REDACTED]** il numero di migranti riportato nel rapporto Frontex in relazione ai due eventi SAR (per un totale di 416 migranti) risulta pienamente corrispondente al numero di migranti indicato nell'elenco allegato alla nota della Squadra Mobile di Catania del 22.6.2019 avente ad oggetto lo “Sbarco della nave Siem Pilot”, atteso che l'album fotografico contestualmente formato dalla Polizia Giudiziaria (album che è stato sottoposto in visione ai soggetti escussi in sede di incidente probatorio) a seguito dello sbarco dei migranti si compone delle foto di 416 persone, apparendo, pertanto, frutto di un refuso il numero “436” riportato nell'indicazione dell'oggetto della nota della Squadra Mobile della Questura di Catania e potendo spiegarsi, con ogni evidenza, la non completezza dell'elenco trasmesso (mancano alcuni nominativi) con la suddetta nota con il mero omesso invio di una pagina (ciò appare di solare evidenza ove si ponga attenzione alla progressione numerica, che



non registra l'indicazione delle persone dal n. 31 al n. 47). Va, comunque, osservato al riguardo che trattasi di circostanza assolutamente ininfluyente ai fini probatori in ragione del fatto che gli odierni imputati sono stati raggiunti ciascuno da plurime e concordi dichiarazioni accusatorie da parte dei migranti escussi, come verrà nel prosieguo compiutamente rilevato.

**Attendibilità delle dichiarazioni rese dai migranti escussi in sede di incidente probatorio.**

Con gli atti di appello e con i motivi aggiunti di gravame proposti nell'interesse degli imputati **J.L.T.** **J.M.**

**A.A.F.H.** e **A.A.M.A.A.** è stata con diverse argomentazioni censurata la ritenuta attendibilità, da parte della Corte di Assise, dei migranti escussi.

Con riferimento alle dichiarazioni dei migranti - rese nella immediatezza dei fatti davanti alla Polizia Giudiziaria (in data 17 e 18 agosto 2015) e qualche giorno dopo in sede di incidente probatorio (in data 21 e 24 agosto 2015) - va innanzitutto evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito, con la sentenza n. 40517 del 28/04/2016 Cc. (dep. 29/09/2016 ) Rv. 267627, imputato Taysir, che in tema di immigrazione clandestina, **sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte di migranti** nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità - considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale, trattandosi di una

contravvenzione (v. sent. n. 40518/16, non massimata; cfr., ancora, Sez. 1, sentenza n. 53691 del 16/11/2016 Cc. (dep. 16/12/2016 ) Rv. 268662, imputato Alli: devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato).

Nella fattispecie in esame, peraltro, i migranti sono stati, ultroneamente, escussi con le garanzie di legge.

Ai fini della credibilità ed attendibilità delle suddette dichiarazioni non appare in alcun modo rilevante che taluni dei migranti sentiti fossero coniugi o stretti congiunti di soggetti deceduti, atteso che i soggetti da escutere sono stati individuati con criterio di casualità, e che, del resto, altri testi escussi e chiamanti in causa gli odierni imputati non erano imparentati con alcuna delle vittime.

Le dichiarazioni delle stesse persone offese (i congiunti dei soggetti deceduti), peraltro, vanno valutate alla stregua di dichiarazioni testimoniali - come tali non abbisognevole neanche di riscontri estrinseci - salvo che la loro attendibilità risulti smentita da circostanze esterne o che emergano peculiari motivi di rancore nei confronti degli accusati, motivi che nella fattispecie in esame non sono emersi, ove si consideri che le persone offese non si sono nemmeno costituite parti civili; ad esse, inoltre, si aggiungono le dichiarazioni accusatorie dei "testimoni" in senso stretto.

Nè, al contrario di quanto sostenuto in merito dalla difesa, appare minare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai migranti sentiti l'asserito stato di sconvolgimento emotivo in cui i medesimi versavano per quanto accaduto durante la traversata, in particolar modo coloro che avevano perso un congiunto, atteso che le dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria sono state poi reiterate con puntualità e coerenza davanti al GIP in sede di incidente probatorio e che, nel corso delle diverse audizioni, come osservato dalla Corte di primo grado, "non è stato dato atto di stati d'animo particolari quali pianto (tranne che per la **D.A.** subito ripresasi), disperazione, incapacità di esprimersi, ricordi confusi, frasi sconnesse, incertezze o altro, condizioni tutte che avrebbero potuto fare ritenere un turbamento psichico tale di incidere sulla stessa attendibilità dei testi. Niente di tutto questo emerge dai verbali, se non che alcuni dei dichiaranti avevano chiesto l'utilizzo di un paravento per paura di ritorsioni".

Ed ancora deve senz'altro ritenersi che le dichiarazioni rese dai migranti escussi non siano state determinate da intenti calunniatori, in ragione di rivalità etniche o altre ragioni di risentimento o da finalità egoistiche di percezione di benefici (come permessi di soggiorno o altro), poiché, come si evince dal tenore delle dichiarazioni rese, ciascun soggetto sentito ha riferito solo ciò che è stato in grado di osservare direttamente, tant'è che coloro i quali non hanno avuto modo di assistere ad azioni violente da parte dei soggetti riconosciuti lo hanno precisato espressamente. Inoltre alcuni soggetti sentiti in incidente probatorio hanno manifestato forte paura, tanto da avvalersi della protezione di un paravento durante la loro deposizione, circostanza che appare dimostrativa dell'assenza di intenti calunniatori da parte degli stessi.

Peraltro sul punto occorre considerare come l'indicazione del pilota, C.M.A. d (separatamente giudicato con il rito abbreviato), sia stata assolutamente univoca da parte dei migranti escussi – in ragione del ruolo facilmente individuabile dallo stesso svolto in via esclusiva per tutta la durata della traversata (tanto che lo stesso ha ammesso la sua responsabilità quanto al ruolo) –, di talchè non si comprenderebbe perché mai più migranti scelti a caso per essere sentiti avrebbero dovuto riferire circostanze conformi al vero soltanto per uno dei componenti dell'equipaggio ed al contempo accusare ingiustamente taluni passeggeri che si trovavano nelle loro medesime condizioni disperate.

Ed ancora deve osservarsi che, ferma restando l'assoluta convergenza delle dichiarazioni dei migranti escussi in ordine ai fatti narrati, talune discrasie o divergenze di dettaglio (quali il momento di arrivo degli imputati sulla barca o il riferimento, da parte di qualcuno, a divise che sarebbero state indossate dagli imputati o al loro utilizzo di fischietti), pur ravvisabili tra le diverse dichiarazioni, non soltanto non privano di attendibilità le singole testimonianze ma, al contrario, ne asseverano la assoluta genuinità (fugando qualsivoglia sospetto di eventuali condizionamenti da parte degli inquirenti), avuto riguardo al peculiare contesto in cui si sono svolti i fatti ed all'angolo di visuale dei testi e, quindi, alla percezione dei fatti avuta da ciascuno di essi. Invero, i fatti di causa si sono svolti in modo dinamico (gli scafisti erano gli unici soggetti che si potevano muovere liberamente sull'imbarcazione: *"erano gli unici liberi di muoversi, di darsi il cambio ... ci camminavano addosso"*, come hanno dichiarato i migranti nel loro esame) e sono stati posti in essere in un contesto temporale non già istantaneo o breve ma di consistente durata; di contro i migranti,

letteralmente stipati l'uno sull'altro, erano del tutto impossibilitati a muoversi sia a causa della suddetta condizione sia dagli scafisti, che intimavano loro di non muoversi al dichiarato fine di non pregiudicare il precario equilibrio dell'imbarcazione.

Pertanto, risulta più che logico ritenere che ciascuno dei migranti escussi, in base alla posizione occupata sull'imbarcazione, abbia potuto vedere solo "segmenti" della dinamica dei fatti di causa ed abbia, altresì, potuto attenzionare solo alcuni degli otto componenti dell'equipaggio (con l'eccezione del pilota Couchane, che, in ragione del peculiare ruolo dallo stesso assunto in via esclusiva, è stato univocamente notato e quindi riconosciuto da tutti i soggetti sentiti), con la conseguenza che ciò che è stato visto da taluno dei migranti ben poteva non essere stato visto da altri.

Peraltro i fatti sono avvenuti in parte di notte, in condizioni di non piena visibilità, ed in parte al chiarore del giorno, di talchè la posizione di ciascun migrante sull'imbarcazione e le condizioni di visibilità contingenti nel corso della traversata hanno condizionato il riconoscimento di tutti i membri dell'equipaggio, da parte dei migranti, e la descrizione del ruolo da questi svolto.

Non può altresì omettersi di considerare che la capacità di osservazione dei fatti, di individuazione dei componenti dell'equipaggio e di ricordare sembianze e condotte è stata sicuramente influenzata anche dallo stato psicofisico di ciascun migrante e dalle individuali condizioni di stress emotivo durante quel viaggio in condizioni assolutamente disagiati e precarie, tali da comportare seri rischi per la loro incolumità, e con conseguenze drammatiche (alcuni dei soggetti sentiti hanno perso congiunti o persone a loro vicine) e, quindi, dalla





maggiore o minore soglia di attenzione e capacità di memorizzazione dei soggetti, delle loro condotte e degli eventi.

Ed ancora, va evidenziato che i riconoscimenti operati dai nove migranti escussi appaiono confortati dalla pluralità di individuazioni nei confronti di ciascun imputato, dalla assoluta prossimità temporale fra le individuazioni fotografiche ed il salvataggio nonché dalle indicazioni provenienti dalla Polizia Giudiziaria (l'Ispettore **M.** ha riferito che un gruppo di persone, tra cui gli odierni appellanti, all'atto dei controlli aveva tentato di confondersi con gli altri passeggeri, i quali ultimi li avevano respinti platealmente, tanto che gli stessi erano rimasti isolati).

Inoltre le dichiarazioni rese dai migranti escussi hanno anche trovato riscontro nelle parziali ammissioni di alcuni imputati, i quali hanno dichiarato di avere invitato i passeggeri a stare seduti per pericolo di ribaltamento del natante e di aver distribuito l'acqua **J.L.T.**

**■** ha detto che aveva distribuito dell'acqua, **B.H.** ha ammesso di aver detto di rimanere seduti sennò sarebbero affondati e aveva invitato i passeggeri alla calma, **A.A.M.A.A.** ha dichiarato di aver distribuito delle bottigliette di acqua e di aver invitato, a gesti, gli altri migranti a rimanere fermi e seduti per evitare che la barca si capovolgesse).

Infine va rilevato che non risponde al vero la circostanza, asserita dalla difesa degli appellanti **B.H.** **A.A.F.H.** e **A.A.M.A.A.**

**■** che **C.M.A.**

(separatamente giudicato con il rito abbreviato), nell'ammettere il proprio ruolo nella vicenda in esame abbia escluso la responsabilità di tutti gli altri coimputati. Ed invero, come è dato evincere dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 23.5.2018 (che ha



giudicato i coimputati che hanno scelto il rito abbreviato), il **C.M.A.** ha ammesso di essere stato il comandante della imbarcazione in quanto costretto dai libici che lo avevano minacciato, dichiarando altresì che *“quello che picchiava con la cintura si chiama **B.H.** ed era mio coimputato”* e che *“un altro usava la cintura e si chiamava **J.L.T.** anch'egli mio coimputato”*, mentre le altre persone arrestate insieme a lui, ad esclusione dei predetti **J.L.T.** e **B.H.** erano estranee ai fatti. Orbene, tali dichiarazioni risultano coinvolgere altri soggetti imputati per i fatti di causa, smentendo così l'assunto degli appellanti, e, comunque, sono state ritenute mendaci dalla Corte giudicante sia in ordine all'asserita costrizione a compiere la contestata condotta delittuosa sia in relazione alla esclusione di responsabilità di taluni coimputati.

Da ultimo si osserva che, alla luce delle superiori considerazioni, non risultano per nulla pertinenti nella fattispecie in esame, connotata da altra e diversa situazione fattuale, i rilievi in ordine alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai migranti escussi, posti a base della decisione assolutoria di cui alla sentenza della Corte di Assise di Palermo del 15.12.2015, prodotta dalla difesa dell'imputato **A.A.F.H.** (invero, nella motivazione della sentenza in oggetto si fa riferimento ad una congerie di peculiarità che ha influito negativamente sulla attendibilità delle prove dichiarative).

**Attendibilità dei riconoscimenti degli imputati effettuati dai migranti escussi.**

In tutti gli atti di appello e nei relativi motivi aggiunti con argomentazioni più o meno articolate si contestano **le modalità e l'attendibilità dei riconoscimenti fotografici in sede di incidente probatorio**, effettuati, non già riconoscendo nuovamente l'effigie dei

presunti scafisti all'interno di un album fotografico, bensì semplicemente riconoscendo la propria firma nell'immediatezza dei fatti apposta sulle foto – atto che non sarebbe equivalente ad un riconoscimento di persona -, con conseguente persistere del dubbio sulla genuinità del loro originario riconoscimento, avvenuto in condizioni fisiche e psicologiche avverse e dunque tali da poter determinare un errore di persona.

Si contesta, pertanto, l'utilizzabilità del riconoscimento fotografico, asserendosi che l'individuazione di persona effettuata con modalità atipiche non sarebbe una prova giuridicamente intesa ex art. 187 e ss. c.p.p., di talchè in sede di incidente probatorio si sarebbero dovute porre ai testi nuovamente in visione le fotografie già viste con la richiesta di pronunciarsi nuovamente, cosa non avvenuta nel caso di specie, in cui, ci si limitò a far confermare ai testi le sigle da loro apposte sulle foto.

Al riguardo occorre innanzitutto considerare che il riconoscimento fotografico degli imputati da parte dei migranti escussi è stato effettuato nella immediatezza dei fatti, una volta giunti nel porto di Catania dopo l'avvenuto soccorso, a corredo delle s.i.t. dagli stessi rese in ordine ai soggetti responsabili dei delitti oggetto di indagine e con specifica indicazione del ruolo da ciascuno di essi svolto.

Trattasi, pertanto, di un mezzo di individuazione dell'autore del reato che, sebbene non dotato della medesima efficacia rappresentativa della ricognizione personale di cui all'art. 213 c.p.p., risulta tuttavia idoneo a consentire un rapido e consono accertamento della identità personale del soggetto al quale il dichiarante ha fatto riferimento nel corso delle sue dichiarazioni e vale dunque a completare queste ultime in modo individualizzante.

Ed invero, sul punto la Suprema Corte con orientamento assolutamente costante suole affermare: *“Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, **anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici**, sicchè, nell’ambito dei poteri discrezionali che l’ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all’identificazione dell’autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento che consentono il ricorso non solo alle cosiddette “prove legali”, ma anche ad **elementi di giudizio diversi purchè acquisiti non in violazione di specifici divieti**”* e *“L’individuazione fotografica, costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell’ambito della “ricognizione” personale prevista dall’art. 213 c.p.p., legittimamente può essere assunta – se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti – ai sensi dell’art. 189 c.p.p.: in tal caso, infatti, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla **ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dica certo della sua identificazione**”* (ex multis Cass. Pen. 22.4.93, Novembrini; Cass. Pen Sez. IV, 1 febbraio 1996, n. 3494; Cass. Pen. Sez. II, 28 febbraio 1997, n. 3382, Falco; Cass. Pen. 1998 n. 1737; Cass. Pen. Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 16902; Cass. 14.10.2008, Capraro ed a.; Cass. 29.3.2011, Bianconi).

Ed ancora va evidenziato che la Cassazione con sentenza del 9 aprile 2019 n. 365 – di conferma della decisione di condanna della Corte di Assise di appello di Catania del 23.5.2018 – nel giudizio nei confronti di A. [REDACTED] A.M. [REDACTED] C.M.A. [REDACTED]

Mohamed e **S.M.** coimputati degli odierni appellanti, ha affermato: “Il compimento dei riconoscimenti di persona senza il rispetto di quanto previsto dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. non determina alcuna invalidità dell'atto né lo rende inutilizzabile in via assoluta.

E' stato infatti chiarito che vige il principio della libertà delle prove, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., e che la individuazione fotografica di persone è espressamente prevista nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 361, comma 2, cod. proc. pen..

Ne consegue che il riconoscimento fotografico è atto di indagine, le cui modalità di effettuazione non sono disciplinate, e quindi, nel rito abbreviato, diviene utilizzabile nel giudizio (*Sez. 5, 19/02/2014, De Benedetto, Rv. 263168*).

L'inosservanza delle forme previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. può rilevare solo ai fini della attendibilità della prova, essendo quelle particolari modalità ad essa funzionali”.

Orbene, nella fattispecie in esame appare evidente come né le sommarie informazioni rese dai migranti nell'immediatezza né i riconoscimenti fotografici informali da costoro effettuati in sede di incidente probatorio abbiano carattere “*contra legem*”, di talchè essi ben possono e, anzi, devono essere utilizzati per comporre la piattaforma probatoria e per concorrere a formare il libero convincimento del giudice.

Peraltro va anche considerato che, se il riconoscimento fotografico di un soggetto può essere opportunamente seguito da una successiva ricognizione personale ai sensi dell'art. 213 c.p.p., da effettuarsi in dibattimento o in sede di incidente probatorio, tuttavia, nella



fattispecie in esame ciò non è accaduto in quanto le parti non ne hanno fatto richiesta.

Pertanto, la valenza dei riconoscimenti fotografici effettuati dai migranti dinanzi alla P.G. e in sede di incidente probatorio è **questione da valutare**, secondo il libero convincimento del giudice, **con riferimento al giudizio di attendibilità dei medesimi migranti e delle loro dichiarazioni in ordine al riconoscimento effettuato.**

Con specifico riferimento alle individuazioni fotografiche, siccome corredate dalle indicazioni specifiche circa le condotte tenute dagli imputati durante la traversata, deve rilevarsi che le stesse sono avvenute nella immediatezza dei fatti davanti alla Polizia Giudiziaria (in data 17 e 18 agosto 2015) e qualche giorno dopo in sede di incidente probatorio (in data 21 e 24 agosto 2015), ossia in un contesto temporale assolutamente prossimo ai fatti direttamente vissuti dai migranti escussi.

Al riguardo vanno disattesi i rilievi difensivi secondo cui le operate individuazioni fotografiche sarebbero prive di attendibilità in quanto i migranti non avrebbero avuto modo di notare le sembianze delle persone da essi riconosciute in ragione della grande confusione esistente sull'imbarcazione, dovuta al sovraffollamento delle persone presenti, nonché alle condizioni di oscurità che non consentivano una chiara visione.

Ed invero, dalle dichiarazioni di tutti i migranti escussi è dato evincere in modo assolutamente concorde che i soggetti riconosciuti ed indicati come responsabili dell'ordine sulla barca erano gli unici soggetti liberi di muoversi e di agire (*"erano gli unici liberi di muoversi, di darsi il cambio ... ci camminavano addosso"*) e che gli stessi, inoltre, comunicavano e dialogavano tra di loro, circostanze, queste, che li

hanno sicuramente posti in una condizione di chiara visibilità, poiché gli altri passeggeri erano invece costretti a rimanere seduti e fermi nei loro posti.

Inoltre deve osservarsi che, se nella prima parte della navigazione vi era una situazione di non piena visibilità - vi era solo una luce nella parte superiore dell'imbarcazione e venivano usate delle torce, mentre la luce della stiva era stata rotta dai migranti ivi stipati che cercavano di uscire -, nel corso della ulteriore navigazione, come è stato riferito da diversi soggetti escussi, il chiarore dell'alba consentiva di distinguere idoneamente le fattezze di coloro che si muovevano liberamente sulla barca e che ponevano in essere le descritte condotte.

Ed ancora occorre evidenziare che i riconoscimenti effettuati appaiono confortati dalla pluralità di individuazioni nei confronti del medesimo imputato, dalla assoluta prossimità temporale fra le individuazioni fotografiche ed il salvataggio, dalle indicazioni provenienti dalla Polizia Giudiziaria nei termini sopra esposti (l'Ispettore M. ha riferito che un gruppo di persone, tra cui gli odierni appellanti, all'atto dei controlli aveva tentato di confondersi con gli altri passeggeri, i quali ultimi li avevano respinti platealmente, tanto che gli stessi erano rimasti isolati), a poco rilevando la circostanza che gli imputati fossero saliti per primi o per ultimi e ben essendo possibile, e, anzi, ragionevole, che alcuni degli otto membri dell'equipaggio fossero saliti per primi ed altri per ultimi, dopo avere imbarcato tutti i migranti. Peraltro, alcuni imputati, hanno reso parziali ammissioni, dichiarando di avere invitato i passeggeri a stare seduti per pericolo di ribaltamento del natante e di aver distribuito l'acqua.

Quanto alle modalità del riconoscimento fotografico operato in sede di incidente probatorio - in ordine alle quali la difesa degli imputati

assume che sarebbero state fatte riconoscere ai migranti solo le firme apposte da ciascuno sulle foto senza fare rivedere le foto per la individuazione dei soggetti da riconoscere – deve osservarsi, come già correttamente evidenziato dalla Corte di Assise, che dai verbali di incidente probatorio risulta che ad ogni migrante è stato chiesto dal Pubblico Ministero se, una volta approdato a Catania, la Polizia Giudiziaria avesse mostrato un album fotografico e, ricevuta risposta affermativa, è stato specificato e verbalizzato che la Polizia aveva fatto vedere le foto e poi aveva fatto apporre ai soggetti sentiti la loro firma accanto alle effigi riconosciute. Invero, il verbale di sommarie informazioni di ciascun migrante escusso, recante un numero di identificazione e la foto del dichiarante, è stato completato con l'allegazione dell'album fotografico visionato, con accanto ad ogni foto degli imputati riconosciuta la firma di colui che aveva effettuato l'identificazione; pertanto, in sede di incidente probatorio sono stati mostrati ai soggetti escussi sia l'album fotografico che le firme apposte sulle fotografie.

Dalla lettura delle dichiarazioni rese dai migranti in incidente probatorio risulta che i soggetti sentiti non si sono limitati al semplice riconoscimento delle loro firme, come viene sostenuto dalla difesa, ma che, guardando le effigi fotografiche delle persone ritratte, hanno altresì indicato specificamente il ruolo avuto da ciascuna di esse nel corso della traversata in mare, di talchè la conferma dell'operato riconoscimento fotografico davanti alla P.G. è passata attraverso l'elaborazione mnemonica della condotta tenuta dal soggetto riconosciuto, venendo in tal modo corroborata la sua attendibilità.

Al riguardo è appena il caso di osservare che siffatta forma di riconoscimento in sede di incidente probatorio, risulta, comunque,

meno suggestiva del riconoscimento operato con la diretta visione degli imputati presenti in aula dietro le sbarre, circostanza, questa, che avrebbe presumibilmente influenzato i soggetti escussi a riconoscere gli stessi. Peraltro una tale modalità, con la diretta visione degli imputati da parte dei soggetti chiamati a deporre, non soltanto non è stata richiesta da alcuna delle parti processuali, ma, anzi, è stata esclusa in quanto i migranti escussi hanno manifestato grande timore per la loro incolumità personale e per quella dei loro familiari, tanto che sono stati sentiti con l'ausilio di un paravento che consentisse loro di non essere visti dagli imputati.

Va infine evidenziato che le dichiarazioni con i relativi riconoscimenti fotografici, siccome effettuate davanti alla P.G., sono state reiterate senza modifiche o contraddizioni sostanziali in sede di incidente probatorio, tant'è che ai migranti escussi in tale ultima sede non sono state rivolte dalle parti significative contestazioni circa le dichiarazioni in precedenza rese.

Al riguardo, invero, la Corte con ordinanza resa all'udienza del 11.4.2019 ha ritenuto di disattendere la richiesta avanzata nell'interesse dell'imputato **A.A.F.H.** con i motivi aggiunti di appello, successivamente reiterata all'udienza del 21.3.2019, di acquisizione delle sommarie informazioni rese dai soggetti sentiti dagli inquirenti in data 17 e 18 agosto 2015, stante il dissenso manifestato dal Procuratore Generale; deve, difatti, osservarsi che il contenuto dei verbali di sommarie informazioni rese dai soggetti escussi nella fase delle indagini preliminari può trovare ingresso in sede di incidente probatorio o in dibattimento a mezzo dell'acquisizione concordata tra le parti dei verbali o attraverso le contestazioni che le parti possono muovere, nel corso del loro esame,

ai soggetti che hanno reso le sommarie informazioni; nella fattispecie in esame la difesa avrebbe ben potuto e dovuto contestare ai suddetti soggetti le asserite divergenze tra le loro dichiarazioni nel corso dell'esame svoltosi in sede di incidente probatorio; la parte che non si sia avvalsa di tale facoltà non può poi dolersi della divergenza stessa con i mezzi di impugnazione (Cass. Sez. III, n. 39319 del 5.6.2009, Y; Cass. Sez. I n. 358 del 5.4.2019, Ouled Wafi Ezzedine +1).

**Risultanze dei riconoscimenti fotografici effettuati dai migranti escussi in sede di incidente probatorio.**

Accertata e ritenuta la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dai migranti escussi e dei riconoscimenti fotografici effettuati, viene di seguito riportata l'indicazione, in relazione a ciascuno degli odierni imputati, del positivo riconoscimento quale componente dell'equipaggio e l'indicazione del ruolo svolto:

il n. 153 **J.L.T.** è stato riconosciuto da:

**A.A.N.** il quale ha dichiarato: "Questo camminava, poi picchiava...Ha picchiato una sola volta quelli che stavano sotto nella stiva. Una sola volta". Ha comunque escluso di essere stato personalmente picchiato da tale soggetto;

**D.A.** (il cui fratello era deceduto nella stiva) ha riferito "era la persona che stava vicino al foro (boccaporto) ed impediva alle persone di uscire. Il n. 153 comunicava con il pilota", precisando che lo stesso aveva il diritto di muoversi liberamente sulla nave. Ha anche aggiunto che il n. 153 distribuiva l'acqua;

**T.C.** moglie di uno dei soggetti deceduti, ha detto che il n. 153 "discuteva, parlava con gli altri" e che non lo aveva visto compiere atti di violenza, lo aveva visto semplicemente discutere con gli altri, tra i quali il n. 156, **A.A.F.H.**





**S.M.** ha riferito che il n. 153 “cercava di sistemare le persone nei loro posti”;

5) **R.C.** ha riferito che il n. 153, facente parte dell’equipaggio, sistemava le persone sull’imbarcazione, le faceva sedere. Lo stesso picchiava i migranti con la cintura quando si muovevano o si alzavano, precisando: “sia sopra e sia sotto picchiava”. Tale soggetto parlava con il n. 155, **A.M.** altro membro dell’equipaggio;

**A.A.** ha dichiarato che il n. 153 aveva il ruolo di distribuire l’acqua e di impedire alle persone di salire sopra “sia con le parole, sia con la forza”;

**Il n. 156** **A.A.F.H.** è stato riconosciuto da:

**T.C.** che ha detto “lui aveva la cintura e lui era avanti a lei, nella posizione avanti. E’ lui che ha visto fare il gesto con la cintura nell’apertura avanti a lei, però lontano da lei”;

2) **R.C.** ha dichiarato che il n. 156, facente parte dell’equipaggio, “distribuiva acqua, poi anche se si muovevano (i migranti) li picchiava”.

3) **A.A.** ha riferito che il n. 156 “era molto vicino a chi guidava l’imbarcazione, poi dava dell’acqua, poi non faceva altro. Parlava anche con il comandante, o con chi guidava l’imbarcazione, e distribuiva acqua.

**Il n. 158** **J.M.** è stato riconosciuto da:

1) **S.M.** il quale ha riferito che il n. 158 dava ordini di stare seduti sul pavimento della barca, precisando che questa persona era libera di muoversi all’interno dell’imbarcazione e parlava con gli altri soggetti riconosciuti in foto, ossia con il n. 157, **C.M.A.** che guidava l’imbarcazione, con il numero 153, **J.L.T.** che cercava di sistemare le persone nei loro posti, e con il n. 155,

**A.M.** che dava disposizioni ai migranti di andare verso la parte anteriore dell'imbarcazione. Ha poi aggiunto che quelli seduti vicino ai boccaporti quando i migranti che erano nella stiva cercavano di salire, li respingevano a calci. Ancorchè non l'abbia detto esplicitamente, dal tenore complessivo delle dichiarazioni di **S.M.**

**[REDACTED]** può comunque desumersi che il n. 158 fosse seduto vicino ad uno dei boccaporti e ponesse in essere detta condotta respingente;

2) **R.C.** ha dichiarato che il n. 158, facente parte dell'equipaggio, "picchiava sia con la cintura, sia con le mani e sia con i piedi...picchiava noi passeggeri...picchiava quelli che si trovavano sopra e quelli che cercavano di salire da sotto...era vicino la botola";

3) Per **A.A.** il n. 158 "veniva nella zona anteriore e spingeva e picchiava le persone di andare ancora più avanti. Spingeva con le mani...Che lui ha visto, nella zona superiore". Ha poi ricordato di averlo visto posizionato sopra una botola e che, picchiando, cercava di impedire, chiudendo lo sportello, che i migranti salissero da sotto;

In ordine a detto imputato deve evidenziarsi che lo stesso, diversamente da quanto dichiarato agli inquirenti, ha affermato di chiamarsi **J.M.**

**[REDACTED]** e di essere di nazionalità libica – nato a Tripoli l'8.4.92- e non siriana (all'udienza del 19.11.2019 l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni e all'udienza del 12.12.2019 la difesa dell'imputato ha prodotto documentazione attestante le generalità dell'imputato), trattasi, dunque, della medesima nazionalità degli organizzatori del viaggio, ad ulteriore riprova di quanto verrà più avanti esposto in ordine al coinvolgimento degli imputati nei fatti di causa.

**Il n. 201** **B.H.** è stato riconosciuto da:

1) **A.A.N.** ha riferito: "Picchiava anche lui...sempre quelli che cercavano di salire sopra";

2) Per **S.C.** “Prendeva a colpi di cintura le persone che volevano uscire da sotto...sia le persone che stavano sotto che anche le persone che stavano sopra. Colpiva anche le persone che si trovavano sopra perchè siccome erano sedute per tutto quel tempo, ogni tanto cercavano di alzarsi dal loro posto tanto per riposarsi un poco. Solo che nel momento in cui si alzavano l'imbarcazione cominciava un pochino a barcollare, e quindi li colpiva proprio per questo motivo, per evitare...”;

3) **D.A.** ha dichiarato che “aveva una cintura in mano e diceva alle persone di stare fermi, seduti. Non ha picchiato violentemente qualcuno, è come se facesse cenno per fare ristabilire l'ordine utilizzando la cintura”. Ha precisato che il pilota (n. 157) comunicava con questa persona che aveva la cintura, ossia con il n. 201;

4) **T.C.** ha detto: “utilizzava la cintura. Lei lo ha visto che toglieva la cintura e si metteva la cintura. Comunque utilizzava la cintura per colpire le persone che erano sotto. Lui si spostava, lui poteva spostarsi, andava sia avanti che indietro”;

5) **D.A.** ha riferito che il n. 201 “dava dei colpi alle persone che volevano uscire per respirare”;

**Il n. 270 A.A.M.A.A.** è stato riconosciuto da:

1) **T.C.** ha riferito di averlo visto con la cintura in mano ma di non averlo visto colpire le persone, semplicemente la teneva in mano, aggiungendo che era posizionato vicino all'apertura davanti a lei;

2) **R.C.** ha dichiarato che il n. 270, facente parte dell'equipaggio, “sistemava i passeggeri, poi li picchiava. Picchiava quelli sopra se si spostavano, picchiava quelli che stavano sotto quando tentavano di salire verso l'alto”;



3) Per **A.A.** il n. 270 distribuiva acqua e biscotti e, seduto su una botola, impediva ai passeggeri di salire sopra picchiandoli. Il testimone ha riferito che davanti a lui c'era una botola e che riusciva a vedere anche un'altra botola posta più avanti, precisando che c'erano delle persone che vigilavano sulle botole in modo che i migranti che si trovavano nella stiva non uscissero. Talvolta erano i passeggeri che chiamavano i membri dell'equipaggio per avvertire che stavano salendo da sotto.

Ciò posto, si è già detto, disattendendo le comuni censure mosse dalle difese dei prevenuti al riguardo, come e perché la percezione e memorizzazione dei singoli membri dell'equipaggio e delle loro condotte possa non essere identica da parte dei singoli migranti (in base alla loro posizione, all'aver visto gli scafisti in azione nei loro pressi, alla soglia di attenzione di ciascuno di essi, alle condizioni di maggiore o minore stress psico-fisico, all'aver osservato gli imputati al buio o alla luce del giorno), risultando comunque che ciascun imputato è stato raggiunto dalla concorde indicazione di almeno tre testimoni come membro dell'equipaggio.

Peraltro, se è vero che non tutti i soggetti escussi hanno indicato ciascun imputato (per le ragioni sopra ampiamente analizzate in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive delle dichiarazioni dei migranti nel contesto di cui trattasi), è altrettanto vero che nessuno di costoro ha esplicitamente escluso che i prevenuti fossero membri dell'equipaggio, né li ha espressamente indicati come dei semplici soggetti trasportati.

Circa le condotte tenute dagli appellanti va sin da ora osservato (il punto verrà più approfonditamente argomentato nel prosieguo) che, ai fini della responsabilità per i contestati omicidi a titolo di dolo eventuale, non occorre che ciascun componente dell'equipaggio abbia

commesso, in prima persona, atti di violenza nei confronti dei migranti collocati nella stiva o abbia materialmente ostacolato la loro risalita sopra, atteso che per i principi che regolano il concorso di persone nel reato, ciascuno dei componenti dell'equipaggio, aderendo ad un progetto criminoso che prevedeva il trasporto del maggior numero di migranti stipabili nell'imbarcazione anche a costo di provocarne la morte per le condizioni oggettive in cui avveniva la traversata, risponde delle condotte poste in essere dai complici che hanno materialmente dapprima destinato e poi mantenuto con la violenza i migranti nella stiva.

#### **Esimente dello stato di necessità. Esclusione**

In relazione al capo B) dell'imputazione con motivo di appello comune a tutti gli imputati è stato chiesto il **riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. con conseguente richiesta assolutoria**, sostenendosi che dalle risultanze probatorie si evincerebbe la piena consapevolezza, da parte dei trasportati, del pericolo costante di naufragio e della susseguente ineludibile necessità di mantenere a tutti i costi l'imbarcazione in equilibrio. Sarebbe pertanto integrata e dimostrata l'esimente dello stato di necessità, atteso che la necessità di stabilità dell'imbarcazione era un dato vitale ed imprescindibile, tanto che anche gli imputati, quali semplici migranti trasportati, si sarebbero trovati costretti ad attuare l'unico comportamento che potesse loro salvaguardare la vita.

Al riguardo va innanzitutto premesso che gli imputati, nelle loro dichiarazioni rese in primo grado (si richiamano le pagg. 8-13 della impugnata sentenza) e nel presente grado di giudizio **A.A.F.H.** all'udienza del 24.9.19, **J.M.** e **J.L.T.** all'udienza del 19.11.19 e **A.A.M.A.A.** all'udienza del 12.12.19), hanno affermato di essere dei



migranti come tutti gli altri, avendo pagato il prezzo del viaggio, e di aver effettuato la traversata in mare dalla Libia all'Italia per ragioni di studio o di lavoro e, comunque, per abbandonare i loro paesi di origine, teatro di guerra, e quindi assicurarsi un futuro più sereno in Europa.

Inoltre nel corso dell'istruttoria dibattimentale dinanzi alla Corte di Assise è stata disposta perizia sui cellulari e sui computer in uso a

**J.L.T.**

**A.A.F.H.**

e

**A.A.M.A.A.**

Abd Arahman, al fine di dimostrare i contatti avuti e le finalità del loro viaggio in Europa; dai dati acquisiti dalle conversazioni e dagli sms oggetto di trascrizione, nonché dalla documentazione prodotta al fine di documentare il contesto sociale di provenienza dei prevenuti, possono trarsi elementi compatibili con le asserite motivazioni del viaggio e, comunque, non sono emersi elementi idonei a dimostrare la sussistenza di specifici e duraturi contatti tra gli appellanti e gli organizzatori del viaggio in mare, tant'è che, correttamente, agli imputati non è stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina di soggetti extracomunitari.

Orbene, sulla scorta delle dichiarazioni dei migranti escussi deve ritenersi che il reclutamento, da parte degli organizzatori libici, degli odierni appellanti quali membri dell'equipaggio durante la traversata con il compito di mantenere l'ordine e la disciplina a bordo (nonché, per il coimputato **C.M.A.** con il compito di condurre la barca) - reclutamento con ogni probabilità avvenuto poco prima della partenza in ragione della loro compiacenza e della ritenuta maggiore loro affidabilità in quanto giovani connazionali - sia stato determinato dalla volontà degli organizzatori di rimanere in Libia senza correre alcun pericolo o rischio connesso all'azione criminosa da effettuare, dietro assicurazione agli imputati di "preziosi" ed importanti benefici, quali il

mancato pagamento del prezzo del viaggio o una riduzione del relativo prezzo, oltre alla garanzia di migliori condizioni di viaggio in situazione di comando e di supremazia sugli altri soggetti trasportati (detta condizione, invero, si appalesa di fondamentale importanza in una situazione di pericolo e di estrema difficoltà qual'è quella di una traversata compiuta su un barcone fatiscente di appena 13 metri stipato fino all'inverosimile di persone, nel numero di 362, con dotazioni di sicurezza del tutto insufficienti e con acqua e viveri non disponibili per tutti).

Ciò posto, la richiesta di riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. va disattesa, atteso che dalle dichiarazioni dei migranti escussi non risulta in alcun modo che gli odierni imputati siano stati reclutati con la forza o minacciati dai libici per porre in essere le condotte loro contestate e che, di contro, dalle testimonianze emerge che i libici, una volta portati a bordo tutti i migranti ed impartiti gli ordini sulle posizioni e su come gli imputati si sarebbero dovuti comportare, erano ripartiti verso le coste libiche e, pertanto, gli appellanti a bordo non correavano nessun pericolo diretto ed immediato.

Come è stato correttamente evidenziato dalla Corte di primo grado, i migranti sentiti hanno dichiarato che gli imputati si muovevano liberamente e parlavano tra di loro, che non era stato notato all'arrivo dei libici, che, armati, portavano i passeggeri a piccoli gruppi a bordo, alcun atteggiamento minaccioso o di violenza verso gli imputati, i quali, quasi tutti libici, avevano avuto un trattamento di "riguardo" da parte degli scafisti, come da loro stessi dichiarato nel corso dell'esame dibattimentale (si veda quanto affermato da **A.A.F.H.** all'udienza del 18.9.2017, da **A.A.M.A.A.** e da **J.M.** all'udienza del 16.10.2017), ed avevano anche potuto trattenere i telefoni cellulari e le

pen drive.

Inoltre gli stessi hanno assunto un ruolo attivo, esercitato anche con il reiterato uso di violenza alle persone, per l'organizzazione e la gestione dell'imbarcazione durante la traversata, ben consapevoli ed al corrente delle condizioni disperate di coloro che erano stati ammassati nella stiva. Invero, i migranti escussi hanno concordemente riferito che dopo circa due ore dalla partenza avevano udito provenire dalla stiva urla e richieste di aiuto per mancanza di aria, di spazio e di acqua e che i migranti ivi confinati tentavano disperatamente di uscire dai boccaporti con la ferma opposizione degli imputati, che li respingevano con vari atti di violenza.

Le suddette circostanze non consentono dunque di ravvisare nella fattispecie in esame la causa di giustificazione dello stato di necessità, invocata dalla difesa assumendo che gli appellanti dovevano imporre il mantenimento dell'ordine a bordo, impedendo che dalla stiva i passeggeri salissero sopra e che i migranti occupanti la parte superiore dell'imbarcazione si muovessero liberamente, per salvare la propria ed altrui incolumità al fine di evitare che la nave si ribaltasse così provocando il naufragio.

Ancorchè lo stato di pericolo sia stato originariamente causato dai libici organizzatori del viaggio, i quali all'arrivo a bordo avevano collocato i passeggeri dividendoli tra la stiva e la parte superiore dell'imbarcazione, comunque gli imputati, quali membri dell'equipaggio incaricato della conduzione della barca e del rispetto dell'ordine e della disciplina a bordo, hanno consapevolmente e volontariamente prestato adesione al programma criminoso avente ad oggetto il trasporto di un numero elevatissimo di migranti (362) in rapporto alle dimensioni dell'imbarcazione (13 metri) e con il

posizionamento di circa 100 migranti nella stiva in condizioni disumane ed estreme (a motori peraltro già accessi sin da prima dell'inizio della navigazione), assicurando il mantenimento di dette posizioni con la violenza e, quindi, contribuendo a creare la condizione di pericolo dei migranti.

Ciò posto, alla stregua delle superiori considerazioni è appena il caso di evidenziare che le decisioni - richiamate e versate in atti dalle difese - di cui alle sentenze del GUP Tribunale di Palermo del 7.9.2016, del Tribunale collegiale di Palermo del 2.10.2018, del Tribunale di Catania in composizione collegiale del 14.7.2017 e del GUP Tribunale di Trapani del 9.11.2016, che hanno ritenuto la ricorrenza della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., non appaiono del tutto pertinenti in relazione al caso di specie (concernendo, la prima, fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in cui si è verificata la morte di alcuni migranti a seguito di naufragio per avaria del gommone e, le altre, semplici fatti di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina) né, comunque, di corretta applicazione giuridica alla fattispecie in esame.

#### **Qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B) della rubrica.**

Altro motivo di gravame comune a tutti gli atti di appello proposti nell'interesse degli imputati ha ad oggetto **la richiesta di riqualificazione dei fatti ascritti al capo B) della rubrica** a titolo di omicidio volontario ex art. 575 c.p., contestando la ricorrenza nella fattispecie in esame della ritenuta ipotesi del dolo eventuale.

In particolare, le difese degli imputati **J.M.** **J.L.T.** **A.A.F.H.** e **A.A.M.A.A.** hanno chiesto che i fatti di cui al capo B) vengano qualificati ai sensi dell'art. 589 c.p. (la difesa dello **J.M.** ha erroneamente indicato l'art. 590 c.p. ma dalle argomentazioni svolte è

dato desumere che la norma di riferimento è invece quella dell'art. 589 c.p.), eventualmente con l'aggravante della previsione dell'evento, affermando che trattasi di condotte colpose, sorrette al più dall'elemento soggetto della cd "colpa cosciente".

In via subordinata, nell'interesse degli appellanti **J.M.** **B.H.** **A.A.F.H.** e **A.A.M.A.A.** si chiede la riqualificazione dei fatti in oggetto ai sensi dell'art. 586 c.p..

Ritiene la Corte che risulta corretta la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo B) della rubrica operata dalla Corte di Assise, che ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo cd eventuale, con esclusione, dunque, delle ulteriori fattispecie invocate dalle difese. Al riguardo occorre innanzitutto considerare che la giurisprudenza di legittimità è giunta a un importante chiarimento in tema di elemento soggettivo doloso del reato.

Invero, il tradizionale insegnamento (Sez. Un. 14.2.1996, Mele, Rv. 204167), riconosceva un livello crescente di intensità dolosa nelle diverse situazioni di previsione della possibilità di cagionare l'evento ed accettazione di tale rischio (dolo eventuale), di previsione dell'evento come probabile o certo e quindi accettazione dell'evento (dolo diretto), di adesione all'evento come scopo primario dell'azione (dolo intenzionale).

Successivamente le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che alla volontà del fatto antiggiuridico è equiparabile, nel caso in cui la componente rappresentativa sia in termini di dubbio (non certezza), l'accettazione del verificarsi del fatto, cosicchè ricorre dolo eventuale " ... *quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza*



*dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi: il soggetto decide di agire "costi quel che costi" mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto" (Sez. Un. 26.11.2009, Nocera).*

Con ulteriore pronuncia le Sezioni Unite, seguendo la medesima linea interpretativa, hanno affermato che l'elemento caratteristico del dolo - concetto normativo che, nel definire la relazione soggettiva tra autore e fatto, richiede la compresenza di consapevolezza e volontà - va individuato nella volontà del fatto, che consiste nella personale ed effettiva adesione del soggetto al verificarsi dell'evento (Sez. Un. 24.4.2014, Espenhahn). Viene quindi precisato che, nei casi in cui il soggetto abbia agito per un fine diverso dalla realizzazione dell'evento, in realtà verificatosi ed elemento costitutivo della fattispecie dolosa, per aversi dolo non è sufficiente la previsione dell'evento, che si esaurisca nell'accettazione della situazione di rischio, bensì è necessario che il soggetto abbia agito "accettando l'evento stesso", e dunque dandovi adesione.

Ne discende che il giudice, ogni qual volta deve confrontarsi con una fattispecie dolosa di condotta ed evento, non può esaurire l'accertamento della volontà solo con riferimento alla condotta posta in essere, ma deve verificare se anche l'evento sia stato, non solo previsto, ma anche effettivamente voluto, pur non rappresentando il fine primario dell'azione.

La categoria del dolo eventuale, quindi, da una parte, si riferisce ad una rappresentazione dei presupposti e delle conseguenze della condotta in termini di dubbio e si distingue dal dolo diretto, ove, invece, il momento rappresentativo è in termini di certezza, e

dall'altra, esprime una direzione della volontà diretta ad un diverso fine primario, e, da questo punto di vista, si distingue dal dolo intenzionale.

Elemento essenziale del dolo - comune nelle categorie del dolo intenzionale, diretto ed eventuale - è **l'adesione del soggetto al verificarsi dell'evento**, componente soggettiva che fonda la distinzione con le altre forme dell'elemento soggettivo, la colpa e la preterintenzione.

In particolare, mentre nell'omicidio volontario è richiesta (in positivo) la volontà di cagionare la morte, negli omicidi colposo e preterintenzionale, nelle diverse ipotesi di cui agli artt. 584 e 586 cod. pen., è richiesta (in negativo) l'assenza della volontà di cagionare la morte.

Le fattispecie di omicidio colposo e preterintenzionale si differenziano tra loro per il fatto che, nel primo, l'evento morte è causato dalla violazione di norme cautelari che il soggetto era tenuto ad osservare, mentre, nel secondo, la morte è causata da condotta (voluta) che integra altra ipotesi di reato (art. 584: percosse e lesioni; art. 586: altro delitto doloso).

Nell'omicidio volontario l'elemento soggettivo si configura nella relazione (positiva) tra il soggetto e l'evento morte, nell'omicidio colposo l'elemento soggettivo ha un contenuto psicologico negativo (non volontà dell'evento) e normativo (la violazione del dovere cautelare imposto), nell'omicidio preterintenzionale l'elemento oggettivo ha un contenuto positivo (volontà di percuotere o ledere) ed uno negativo (non volontà di uccidere).

Dunque, mentre l'omicidio volontario si differenzia dalle altre fattispecie di omicidio (589 e 584-586 cod. pen.) per la sussistenza

della volontà - anche solo alternativa o "eventuale" - di uccidere, le fattispecie colposa e preterintenzionale si differenziano tra loro perché nella seconda vi è una specifica condotta volontaria di autonomo rilievo penale (lesioni volontarie, percosse), mentre nella prima vi è una condotta in violazione di doveri cautelari, anche a prescindere dalla autonoma rilevanza penale della condotta medesima.

Orbene, ciò premesso, nella fattispecie in esame è stata richiamata dalle difese degli appellanti la sentenza cd “Thyssenkrupp” delle Sez. Un. 24.4.2014, Espenhahn, al fine di sostenere l’errata valutazione, da parte della Corte di Assise, dei parametri valutativi in ordine al ritenuto elemento soggettivo del dolo eventuale.

Al riguardo occorre considerare che il caso affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la richiamata sentenza concerneva un reato colposo omissivo improprio e la tematica degli infortuni sul lavoro con violazione di norme cautelari (nella specie la normativa antinfortunistica), affermando, invero, la Corte, che ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Va quindi rilevato che la suddetta decisione, nel tracciare la linea di demarcazione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, ha affermato che “in tema di elemento soggettivo del reato, **il dolo eventuale** ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia

determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece **la colpa cosciente** quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo".

Pertanto, ai fini della individuazione del dolo eventuale le Sezioni Unite fanno riferimento al criterio della **rappresentazione dell'evento concreto come "significativamente possibile" e dell'adesione allo stesso**, allorquando il soggetto, dopo aver valutato il fine perseguito ed accettato il prezzo da pagare, si determina ad agire comunque, anche a costo che l'evento si verifichi.

Viene invece ravvisata la colpa con previsione quando l'azione - non connotata dalla finalità da perseguire con accettazione del "prezzo da pagare", pur nella coscienza del nesso fra le violazioni e l'evento - si verifichi per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Al fine di consentire il distinguo tra dolo eventuale e colpa cosciente la sentenza in questione ha enucleato alcuni indicatori orientativi, esigendo "la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e che, a tal fine, l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la



compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)".

Va altresì considerato che, in linea con il suddetto orientamento, la Corte di Cassazione, con sentenza della sez. I, 11/03/2016, n. 16585, ha stabilito che "é configurabile l'omicidio volontario nella forma del **dolo eventuale**, e non l'omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, nel comportamento di chi si sia chiaramente rappresentata la concreta possibilità del verificarsi di tale evento dannoso e si sia determinato ad agire anche a costo di causarlo ove esistano indici sintomatici di tale volontà".

Orbene, ciò posto, deve ritenersi che nella fattispecie in esame la condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina, non soltanto è avvenuta con esposizione di tutti i migranti a concreto pericolo per la vita in ragione delle condizioni di navigazione (in mare aperto con 362 persone stipate a bordo di una imbarcazione di appena 13 metri, fatiscente e senza le necessarie dotazioni di sicurezza), ma ha altresì realizzato una ulteriore condizione di esposizione a maggior pericolo per i cento migranti, che si trovavano nella stiva in una situazione estrema e disperata, perché costretti a rimanere, per tutta la durata della traversata dalla Libia all'Italia, seduti o sdraiati in un locale angusto, senza ricambio di aria, ad una temperatura molto elevata e con le esalazioni di gas del vicino vano motore (a motori peraltro già accessi sin da prima dell'inizio della navigazione),



situazione che ha, difatti, cagionato la morte di ben 49 persone per arresto cardiorespiratorio da asfissia da confinamento ("determinatasi a seguito della protratta permanenza in uno spazio ristretto e sovraffollato, senza adeguato ricambio d'aria, tale da risultare rapidamente insufficiente a garantire un adeguato apporto di ossigeno e quindi la sopravvivenza", si veda pag.71 della relazione tecnica).

Nel caso di specie, quindi, si è di fronte ad un contesto illecito con un livello di esposizione a pericolo aggravato rispetto a quello ricorrente in tutti i viaggi via mare con mezzi inadeguati.

La condotta posta in essere dagli appellanti risulta conforme agli "indicatori" fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza "Thyssenkrupp" per la configurabilità del dolo eventuale, con specifico riguardo alla lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, alla durata della condotta, al fine della condotta ed alla compatibilità del fine perseguito con le conseguenze ulteriori e collaterali (la morte di uno o più migranti), alla probabilità di verifica dell'evento, al contesto illecito in cui si è svolta l'azione ed alla possibilità di ritenere, in concreto, che gli imputati non si sarebbero trattiene dalla condotta illecita neppure se avessero avuto contezza della sicura verifica dell'evento.

Invero, ben 49 migranti collocati nella stiva sono deceduti per asfissia da confinamento, cioè per una causa direttamente conseguente alla loro sistemazione, in evidente sovrannumero (almeno 100), in un locale ampio appena mt. 4,00x6,00 e alto mt. 1,20, tanto che i migranti non potevano stare in piedi ma solo sdraiati o seduti (la stiva si restringeva a prua e a poppa e vi si accedeva attraverso tre boccaporti, ciascuno con apertura larga circa cm 70x70).



Siffatte condizioni, anche in ragione della elevata calura del mese di agosto e delle emissioni di gas del vicino vano motore, rendevano altamente probabile, se non, addirittura, certo, il verificarsi dell'evento morte per taluni dei migranti ivi stipati nel corso della lunga traversata, di talchè appare evidente la rappresentazione, da parte degli odierni imputati, della verifica dell'evento concreto non solo come "significativamente possibile" ma pressochè certa in relazione a taluno dei trasportati.

Al riguardo occorre, difatti, evidenziare che la collocazione in stiva era stata consapevolmente e volontariamente riservata a soggetti di etnia diversa da quella degli organizzatori del viaggio e degli imputati, ossia a migranti dalla "pelle scura", o perché ritenuti maggiormente resistenti alle suddette condizioni estreme o per ragioni razziali, circostanza dimostrativa del fatto che sin dall'inizio del trasporto era ben nota la particolare condizione della stiva ed ulteriormente confermata, durante la traversata, dai disperati tentativi dei migranti di uscire dalla stiva, repressi con l'uso della violenza dai membri dell'equipaggio.

Trattasi, dunque, di una scelta volontariamente operata e mantenuta nei suoi effetti durante il viaggio ad opera degli appellanti che si sono adoperati attivamente in tal senso.

Circa la collocazione dei migranti in stiva nei termini dianzi descritti tutti gli appellanti hanno obiettato che detta sistemazione è avvenuta ad opera dei libici organizzatori del viaggio (che poi sono rimasti a terra) e non già degli imputati, i quali si sarebbero trovati in una situazione necessitata che li avrebbe costretti, al fine di evitare il capovolgimento dell'imbarcazione, a porre in essere condotte volte al mantenimento dell'ordine a bordo, anche con il respingimento dei migranti che dalla stiva tentavano di salire sopra attraverso i boccaporti.

Orbene, al riguardo occorre osservare che detta situazione era nota sin dall'inizio della traversata e che la condizione per scongiurare il pericolo di capovolgimento della precaria imbarcazione era quella, a priori stabilita, di non consentire ad alcuno dei migranti collocati nella stiva di risalire, muoversi o affacciarsi. Peraltro, dalle deposizioni assunte risulta che dopo circa due ore dalla partenza si sentivano provenire dalla stiva urla e richieste di aiuto per mancanza di aria, di spazio e di acqua e che i migranti ivi confinati tentavano disperatamente di uscire dai boccaporti con la ferma opposizione degli imputati, che li respingevano con vari atti di violenza.

Quanto agli atti di violenza commessi dai membri dell'equipaggio in danno dei migranti trasportati la circostanza, evidenziata dalla difesa dell'imputato **J.M.** che sui corpi dei soggetti deceduti non siano stati repertati dei segni di lesioni univocamente riconducibili ad atti di violenza o percosse (secondo la relazione medico-legale in atti "dette lesioni sono di dubbia interpretazione potendo risultare compatibili con urti contro parti rigide del barcone o con colluttazioni"), non appare in alcun modo idonea a minare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti escussi in incidente probatorio, assai specifiche e sostanzialmente convergenti sul punto, atteso che le lesioni riscontrate risultano comunque compatibili anche con delle colluttazioni, tali da essere riconducibili ai colpi inferti ai passeggeri della stiva quando tentavano di salire sopra. Peraltro, sul punto può anche osservarsi che appare verosimile ritenere che siano stati colpiti i migranti che tentavano di fuoriuscire dai boccaporti e che poi costoro, proprio perché vicini ad una apertura che in qualche modo consentiva loro di respirare, abbiano avuto la sorte di salvarsi, di talchè nessun accertamento è stato effettuato sulla loro persona al fine di riscontrare

lesioni o altro (detto accertamento, invero, è stato operato sui corpi dei soggetti deceduti).

Pertanto, come è stato correttamente ritenuto dai primi giudicanti, gli imputati, assumendo il ruolo di membri dell'equipaggio incaricato, in tali condizioni di sovraffollamento, della conduzione della barca e del rispetto dell'ordine e della disciplina a bordo, hanno consapevolmente e volontariamente prestato adesione al programma criminoso avente ad oggetto il trasporto di un numero elevatissimo di migranti (362) in rapporto alle dimensioni dell'imbarcazione (appena 13 metri) e con il collocamento di circa 100 migranti nella stiva in condizioni disumane ed estreme, assicurando il mantenimento di dette posizioni con la violenza e, quindi, contribuendo a creare la concreta condizione di pericolo dei migranti.

In siffatto contesto, invero, gli appellanti, non soltanto non hanno in alcun modo favorito la possibilità per i migranti in stiva di respirare, eventualmente anche a turno o magari a fronte dei casi più disperati, ma, anzi, con percosse e violenze hanno impedito loro di salire sopra e di sfuggire al loro triste destino, senza che, a tal fine, rilevi la individuazione degli esatti termini in cui si è eventualmente estrinsecato il concorso dei singoli odierni appellanti negli atti di violenza e, in definitiva, negli omicidi.

Al riguardo occorre, invero, osservare che, ai fini della responsabilità dei prevenuti per gli omicidi a titolo di dolo eventuale, non occorre che ciascun componente dell'equipaggio abbia commesso, in prima persona, atti di violenza nei confronti dei migranti collocati nella stiva o abbia materialmente ostacolato la loro risalita sopra. In conformità ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, ciascuno dei componenti dell'equipaggio, aderendo ad un progetto criminoso che

prevedeva il trasporto del maggior numero di migranti stipabili nell'imbarcazione anche a costo di provocarne la morte per le condizioni oggettive in cui avveniva la traversata, risponde delle condotte poste in essere dai complici che hanno materialmente dapprima destinato e poi mantenuto con la violenza i migranti nella stiva.

Ne discende, con ogni evidenza, che i prevenuti, pienamente consapevoli del rischio morte, hanno personalmente aderito al verificarsi della morte dei migranti, come evento dagli stessi previsto, accettato e dunque voluto.

Ed ancora deve ritenersi che la circostanza, evidenziata dalla difesa negli atti di appello, che nessun migrante escusso si fosse accorto che nella stiva vi fossero numerosi morti se non dopo l'arrivo dei soccorsi e che il rumore del motore fosse eventualmente superiore alle richieste di aiuto, non consente di escludere la sussistenza del dolo eventuale nei termini sopra configurati.

Ed invero, ciò che assume rilevanza a tal fine è, come si è già detto, la rappresentazione ed accettazione, da parte degli odierni imputati, del concreto rischio morte non solo come "significativamente possibile" ma pressochè certo in relazione a taluno dei trasportati, sicchè la morte delle quarantanove persone è da attribuire alla condotta materialmente posta in essere dai membri dell'equipaggio in un contesto ambientale che rendeva evidentemente ed oggettivamente critica la sopravvivenza dei migranti collocati nella stiva.

Alla stregua delle superiori considerazioni vanno radicalmente disattese le tesi difensive volte, anche a mezzo della produzione di sentenze di diverse Autorità Giudiziarie in ordine a fattispecie criminose similari o pressochè sovrapponibili a quella in esame (sentenze della Corte di



Assise di Messina del 6.3.2017 e relativa sentenza di appello del 28.11.2017, divenuta irrevocabile, e della Corte di Assise di Palermo del 26.2.2019), ad ottenere la qualificazione delle condotte di cui al capo B) della rubrica a titolo di "colpa cosciente" o ex art. 586 c.p., atteso che l'evento morte dei migranti costituisce esito previsto ed accettato dell'azione primaria di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Al riguardo da ultimo si evidenzia che la Suprema Corte con sentenza n. 365/2019 emessa il 9.4.2019 nei confronti dei coimputati **A.M.**

**C.M.A.** e **S.M.** separatamente giudicati con il rito abbreviato, ha ritenuto conforme ai principi di diritto nella elaborazione della propria giurisprudenza, la qualificazione giuridica dei fatti in oggetto a titolo di dolo eventuale (detta sentenza, di conferma della sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 23.5.2018, è stata prodotta dal Procuratore Generale, ex art. 238 c.p.p., all'udienza dell'11 aprile 2019 ).

**Sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) e b) e comma 3 bis D.Lgs n. 286/98.**

La difesa di **J.M.** ha chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 3 lett b) ed al comma 3 bis dell'art. 12 del D.Lgs n. 286/98; nell'interesse di **A.A.F.H.** e **A.A.M.A.A.** è stata invece chiesta l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 3 lett. a) del suddetto art. 12.

In ordine alle suddette aggravanti, risulta evidente la loro ricorrenza, avuto riguardo al numero di persone imbarcate (362) ed al concorso nella commissione del fatto di tre o più persone nonché alla concreta ed effettiva esposizione dei migranti a rischio per la vita e l'incolumità, situazione pienamente conosciuta dagli imputati per le ragioni sopra

esposte ed anche valutabile *ex ante*, sulla scorta del numero di soggetti trasportati, dello stato di fatiscenza dell'imbarcazione, della totale assenza di presidi di sicurezza e delle condizioni estreme in cui si trovavano i circa cento migranti stipati nella stiva.

Anche detta richiesta va, pertanto, disattesa.

### Sussistenza dell'aggravante del profitto

Nell'interesse degli imputati

J.M.

B.H.

(l'indicazione dell'aggravante dell'art. 61 n. 4 c.p. nella intestazione del suddetto motivo di appello rappresenta sicuramente un mero refuso, atteso che detta aggravante non risulta contestata e, quindi, ritenuta e che non è dato rinvenire alcuna motivazione a sostegno della generica richiesta di esclusione),

A.A.F.H.

e A.A.M.A.A.

è stata formulata la doglianza attinente alla pretesa carenza di prova del dolo degli imputati di concorrere con terzi nel perseguimento di un profitto speculativo illecito, con conseguente **richiesta di esclusione della contestata aggravante di cui al comma 3 ter dell'art. 12 D.lgs 286/98.**

Si osserva, di contro, che, per profitto deve intendersi, non soltanto un vantaggio economico (identificabile, ad esempio, anche nel proprio ingresso illegale in Italia senza corrispondere ai trafficanti il prezzo del viaggio o con la corresponsione di un prezzo ridotto), ma altresì un'aspettativa di arricchimento anche non di natura economica ma comunque identificabile in un vantaggio apprezzabile, non necessariamente connesso all'ingresso *contra ius* dello straniero favorito (ad esempio, la possibilità di effettuare il viaggio in mare in situazione di comando e di supremazia sugli altri soggetti trasportati, atteso che detta condizione si appalesa di fondamentale importanza in una situazione di pericolo e di estrema difficoltà qual'è quella di una

traversata compiuta su un barcone fatiscente di appena 13 metri stipato fino all'inverosimile di persone, nel numero di 362, con dotazioni di sicurezza del tutto insufficienti e con acqua e viveri non disponibili per tutti). Va peraltro osservato che deve, comunque, ritenersi provata la finalità di trarre profitto anche indiretto dalla condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina agli imputati contestata e ritenuta, anche alla luce della cooperazione dagli stessi offerta agli altri soggetti operanti in Libia, destinatari delle somme versate dai migranti per il viaggio.

**Esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p..**

Quanto all'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., invocata dalla difesa degli imputati **J.M.** **A.A.F.H.**

**██████████** - in relazione all'art. 112, comma 1 n. 3 c.p. - e **A.A.M.A.A.**

**██████████** essa non appare ravvisabile, essendo la partecipazione di ciascun membro dell'equipaggio necessaria in funzione della buona riuscita del viaggio.

Ed invero, una volta assunto da ciascun imputato il ruolo di membro dell'equipaggio in concorso con gli altri componenti, compiti quali la sistemazione delle persone a bordo dell'imbarcazione e il mantenimento dell'ordine, la distribuzione dell'acqua, il coordinamento col comandante della nave e con gli altri membri dell'equipaggio, risultano comunque, anche a prescindere dal personale e diretto uso di violenza, assolutamente funzionali al "viaggio" e tutt'altro che di marginale importanza.

Per le ragioni sopra esposte non risulta in alcun modo giuridicamente convincente e, comunque, applicabile alla fattispecie in esame la decisione del GUP Tribunale di Palermo del 28.10.2016, che in una ipotesi di favoreggiamento della immigrazione clandestina ha ritenuto

di ravvisare la ricorrenza della circostanza attenuante di cui al combinato disposto degli artt. 114, comma 3, e 112, comma 1 n. 3 c.p. (ossia quella dell'essere stato l'agente determinato a commettere il reato da altre persone alla cui autorità, direzione o vigilanza era soggetto).

**Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.**

La difesa dell'imputato **J.L.T.** ha chiesto, sia in relazione al reato di cui al capo A) che in relazione al reato di cui al capo B), il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, censurando la valutazione della Corte di Assise che ha ritenuto di applicare dette circostanze in misura equivalente alla contestata aggravante e limitatamente al delitto di cui al capo A).

A sua volta la difesa degli imputati **A.A.F.H.** e **A.A.M.A.A.** ha chiesto il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. anche in relazione al delitto di cui al capo B) della rubrica.

Al riguardo va innanzitutto premesso che le circostanze attenuanti generiche non possono essere valutate con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle contestate aggravanti del reato di cui al capo A) della rubrica, atteso che l'art. 12, comma 3 quater del D.lvo n. 286/98 prevede che "le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". Pertanto, a norma della suddetta disposizione di legge, la diminuzione di pena per le concesse attenuanti generiche deve essere

operata sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti di cui ai commi 3 ter e 3 bis dell'art. 12 D.lvo n. 286/98.

Pertanto, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, sussiste il divieto di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 12 del D.lgs n. 286/98.

Quanto al delitto di cui al capo B) della rubrica, ritiene la Corte che non ricorrano, nella condotta degli appellanti complessivamente considerata, elementi di positiva pregnanza tali da giustificare la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla rilevante gravità dei fatti di causa ed alle circostanze che li connotano (le condotte sono state poste in essere, anche dagli imputati, nell'assoluto spregio della vita umana), alle pesantissime conseguenze della commessa azione delittuosa (che ha causato ben 49 morti) ed al comportamento processuale, improntato al diniego delle proprie responsabilità, atteggiamento, questo, del tutto legittimo ma, tuttavia, non apprezzabile positivamente in funzione della concessione delle invocate generiche.

#### **Trattamento sanzionatorio.**

Ciò posto, va confermato il trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati dai giudici di primo grado e così determinato: la pena base per il delitto più grave, individuato nell'omicidio del soggetto di più giovane età, è stata correttamente quantificata dalla Corte di Assise, sulla scorta dei parametri di dosimetria della pena di cui all'art. 133 c.p. (avuto riguardo alla rilevante gravità delle condotte) in anni ventidue di reclusione (pena, peraltro, discostata dall'assoluto minimo edittale di un solo anno), e congruamente - attesa la gravità dei fatti - aumentata per la continuazione interna di anni sei di reclusione per ognuno degli altri 48



omicidi e, inoltre, ex art. 81 cpv c.p. di ulteriori anni quattro di reclusione per il delitto contestato al capo A) della rubrica (la pena autonoma per tale delitto è stata fissata in anni cinque di reclusione ed euro 3.620.000,00 di multa); la pena derivante dal cumulo materiale è stata, indi, ricondotta entro il limite massimo di anni trenta di reclusione per il principio del cumulo giuridico ex art. 78 c.p..

Gli appellanti vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio nonché al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

Ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., attesa la complessità delle argomentazioni in fatto e in diritto, è stato indicato in dispositivo il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, disponendosi, ex art. 304, comma 1 lettera c) c.p.p., che i termini di custodia cautelare rimangano sospesi per la stessa durata.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

Conferma la sentenza della Corte di Assise di Catania del 5/12/2017, appellata dagli imputati **J.L.T.** **A.A.F.H.**

**(alias A.A.F.H. nato in Libia l'11.1.97), B.H.**

**A.A.M.A.A. e J.M. (alias J.M.**

**nato a Tripoli Libia l'8.4.92) e condanna gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali e di custodia cautelare.**

Visto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza e dichiara sospesi per pari periodo i termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 1 lett. c) c.p.p..

Catania 4.6.2020

Il Consigliere est.

Il Presidente

**CORTE DI ASSISE DI APPELLO**  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
oggi **23 LUG, 2020** 82  
IL CANCELLIERE  
dott.ssa Anna Maria Cucinotta





## LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE

Composta dai Sigg.

|    |          |             |              |                  |
|----|----------|-------------|--------------|------------------|
| 1. | dott.    | Rosario     | CUTERI       | PRESIDENTE       |
| 2. | dott.ssa | Stefania    | SCARLATA     | Consigliere      |
| 3. | sig.     | Luca        | BARBOSO      | Giudice popolare |
| 4. | sig.     | Giuseppe    | MARCELLINO   | Giudice popolare |
| 5. | sig.ra   | Agata Lucia | MAUGERI      | Giudice popolare |
| 6. | sig.     | Giovannino  | BELLOFIORE   | Giudice popolare |
| 7. | sig.ra   | Maria Rita  | GRASSICCIA   | Giudice popolare |
| 8. | sig.ra   | Daniela     | SCAFFAZZILLO | Giudice popolare |

Riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

### DECRETO

Rilevato che nel dispositivo della sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 4.6.2020 nei confronti di **J.L.T.** + altri per mero errore materiale l'imputato **J.L.T.**

**J.L.T.** è stato indicato con il nominativo di **J.L.T.**

ritenuto che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale in oggetto.

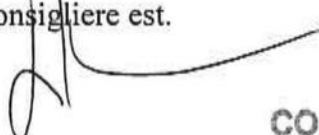
P.Q.M.

Visto l'art. 130 cp.p. ;

Dispone la correzione dell'errore materiale nella intestazione della sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 4.6.2020 nei confronti di **J.L.T.** + altri, nel senso che in luogo del nominativo di **J.L.T.** deve indicarsi quello di **J.L.T.**

Dispone che il presente provvedimento venga annotato sull'originale del suddetto atto. 

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Assise di appello di Catania, il 2/7/2020.

Il Consigliere est. 

Il Presidente 

CORTE di ASSISE di APPELLO  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

oggi 02/07/2020

IL CANCELLIERE

dott.ssa Anna Maria Gargiulo